(15

PE' CONIUGI

D. FABIO MARTUCCI E D. NICCOLETTA ABENANTE



Nella seconda camera della G. C. civile di Napoli

A rapporto dell' onorevole giudice Ferrarelli.



INDICE.

PARTE II.

INTRODUZIONE.

Il lustro e la opulenza della famiglia Abenante riconoscono origini ed ampliazioni dal barone Barnaba, maggior fratello di Emmanuele, Giuseppe, Gaetano e Francesco.

I lumi, l'attività, la fortuna guidarono il primo ad un grado eminente di dovizie e di comodi. Egli trapassava nel 27 marzo dell'anno 1802, e rimaneva superstiti larghi possedimenti nelle Calabrie e vasto negoziato in Napoli. Dei primi faceva erede il piccolo Lelio, figliuolo del fratello Emmanuele, e concedeva il solo usofrutto sopra l' ex-feudo di Monestarace per la metà ai quattro fratelli Emmanuele, Gaetano, Francesca e Giuseppe, ed al secondo un legato di duc. 5000.

Emmanuele non meno avventuroso dello spento Barnaba accresceva le sue risorse in patria, che non pensava di abbandonare per assumere il freno delle domestiche faccende nella capitale - Daltronde Gaetano sin da suoi primi anni aveva menata vita con Barnaba e preso parte essenziale nelle speculazioni ampie ed avventurose di costui. Parve quindi senno e prudenza dividere la duplice fortuna, provinciale e cittadina in due separate amministrazioni. Si eseguì l' ingegno mediante pubblico istrumento del 2 aprile 1804. In sede propria si discorreranno le parti, le clausole, i diritti, i doveri le dichiarazioni e le convenzioni importanti racchiusi o dipendenti da quel titolo. Basti per ora (anticipando di poco il lavoro) conoscere di essere risultato lo inventa-

rio dello attivo in duc. 371597. 68 oltre a duc. 10000 e più di generi, senza pesi o debiti: che così fissate e definite le risorse della casa, se ne confidò tutto il carico a Gaetano e Francesco Abenante, eletti amministratori per esigere i larghi resti del negoziato: che si ebbero costoro titoli, documenti, carte, scritture, poteri e facoltà di procedere e costringere i debitori all'adempimento delle assunte obbligazioni: che dessi, (e con ispecialità Gaetano) trascurando colpevolmente, o viziosamente operando distrussero la fortuna familiare, di cui gran parte volsero a personale profitto: che le figliuole di Emmanuele pel lungo volgere di circa cinque lustri invano pretesero che il conto si rendesse, o che reso si discutesse: che alla per fine questo sospirato momento si promise dalla seconda camera della G. C. civ. con decisione del 7 marzo 1840 profferita in grado di rinvio: che compiute le parti del procedimento davanti al giudice Ferrarelli (delegato a questo oggetto) dovranno definirsi dalla stessa G. C. civile le quistioni, i dubbi, le domande vicendevoli delle parti: che da ultimo per imprimere al nostro lavoro aspetto chiaro, ordinato, ragionevole; partiremo la presente fatica in due distinte categorie.

La prima risguarderà lo introito: la seconda l'esito dell'amministrazione. Ed anche verranno suddivise ognuna in più capi; nei quali si apporteranno sopra la materia controversa le regole di legge affacenti al caso, e le speciali osservazioni con la maggiore brevità e pienezza per discoprire i danni gravissimi operati dagli amministratori. E così facendo diverrà più facile l'intendimento dell'attuale trattazione, giacchè si vedrà conforme, modellata e seguace dell'ordine e della discussione serbata dai nostri stessi contraddittori.

PARTE I.

INTROITO.

CAPO I.

Crediti non esatti da risponderne per colpa.

L' inventario annesso allo istrumento del 2 aprile 1804 offre tre distinte categorie: 1. crediti sostenuti dai libri e scritture del negoziato : 2. partite nascenti da titoli o civili o commerciali: 3. generi in natura rimasi da Barnaba Abenante.

Gli stralciari amministratori nulla àn praticato per riscuoterne , nè anche un soldo. Essi ripresentano lo stato delle cose qual'era e come trovavasi quando assunsero il mandato, trentasette anni addietro. Credono di sdebitarsi però della incorsa risponsabilità asseverando l'impossibile, o l'inutile tentativo che avrebber fatto, costando di essere quei nomi dei debitori effimeri ; prescritti i titoli commerciali pria della fondazione dello stralcio ; illusorie e vane le dichiarazioni, le confessioni, le speranze , i fatti confessati in quel titolo solenne. Messi noi adunque nella necessità di abbattere l'assurdo sistema dell'avversario avanzeremo nella dimostrazione, non solo disputando le parti dello istrumento del 2 aprile 1804; (base e fondamento dello edifizio), ma coordinandovi gli argomenti , i fatti , i documenti , le pruove , e sin le stesse confessioni di Gaetano, ora con industria obbliate; augurando di portare la causa nostra (comeche giusta ed incontrastabile) al maggior punto di evidenza che per noi tornerà possibile.

§. 1. Principî generali della materia comuni a tutte le categorie dello stralcio.

L'amministratore come ogni altro mandatario presta verso del mandante la diligenza e la industria pari allo incarico. Egli debbe per la santità della fiducia in lui riposta compiere le parti di onesto ed accorto padre di famiglia. Il mancare a questi debiti lo rende colpevole di lesa buona fede e quindi passibile del risarcimento de' danni verso del committente.

Le leggi di ogni tempo proclamano questa verità suggerita dalla ragione, accolta dalla giustizia, applaudita dagli uomini.

Le vigenti leggi civili (1) riproducono più laconicamente le massime dettate dalla sapienza latina. Questa in vero si manifesta con più diffuse sentenze nelle seguenti parole. *A procuratore* (rescrisse l' Imperatore) (2), *dolum* ET OMNEM CULPAM, *non etiam improvisum casum praestandum esse, iuris auctoritate manifeste declaratur.*

In re mandata (3) *non pecunia solum cuius est certissimum mandati iudicium, verum etiam existimationis periculum est. Nam suae quidem quisque rei moderator atque arbiter non omnia negotia, sed pleraque ex proprio facit;* ALIENA VERO NEGOTIA EXACTO OFFICIO GERUNTUR. NEC QUICQUAM IN EORUM ADMINISTRATIONE NEGLECTUM, AC DECLINATUM CULPA VACUUM EST. E sopra di queste leggi, e delle altre concordanti illustri giureconsulti ànno esercitato il loro ingegno, dichiarandole in modo ragionevole e giusto. Tra i primi

---

(1) *Art. 1863.*

(2) *L. 13 Cod. mandati - L. 11 Cod. eodem - L. 8 §. X, e L. 9 ff. eodem.*

(3) *L. 21 Cod. eodem.*

scrive GIOVANNI DOMAT (1). *I procuratori, ed altri amministratori sono obbligati e per onore, e per dovere di avere cura degli affari di cui si sono incaricati, e di usarvi non solo la buona fede*, *MA EZIANDIO LA DILIGENZA ED ESATTEZZA.*

Ed il POTHIER (2) soggiunge che la ragione di tali precetti si è: *è che colui il quale s'incarica della gestione di un affare, s' incarica di tuttociò che è necessario per questa gestione, e per conseguenza di tutta la cura, e di tutta l' abilità che essa richiede: SPONDET DILIGENTIAM ET INDUSTRIAM NEGOTIO PAREM. Egli manca dunque alla sua obbligazione, allorquando egli non apporta per la gestion dell' affare tutta la cura, e tutta l' abilità che egli ha assunto di apportare, mediante l' accettazione che egli ha fatto del mandato; E PER CONSEGUENTE EGLI DEV' ESSER TENUTO DE' DANNI E DEGL' INTERESSI CHE NE RISULTANO* (3): *« IL MANDATARIO È TENUTO NON SOLAMENTE DELLE COLPE* IN COMMITTENDO, *MA ANCHE DI QUELLE CHE SONO IN OMITTENDO. Per esempio se colui che io aveva incaricato della gestione di tutt' i miei affari, ed al quale, a questo fine, io aveva consegnato i miei titoli* (sembra che POTHIER scriva pel caso nostro) *mi à fatto PERDERE I MIEI CREDITI, MANCANDO DI FARLI RICONOSCERE DA' MIEI DEBITORI, O DI OPPORSI AD UN DECRETO DI BENI CHE VI ERANO IPOTECATI, NON V' È DUBBIO CHE EGLI NE SIA RISPONSABILE* Chiuderà questa discussione una teorica magistrale dell' insigne GIOVANNI VOET (4) espressa nelle seguenti frasi. *Denique et damnum reparet dolo (procurator vel mandatarius),*

---

(1) *Leggi civili tom. 2 pag. 119 n. 4.*
(2) *Trattato del contratto del mandato cap. 2 art. 2.*
(3) *Ibidem n. 47.*
(4) *In Pandectas Lib. 17 tit. 1 mandati, vel contra n. 9.*

VEL CULPA QUACUMQUE, ETIAM LEVISSIMA, DATUM; *eo quod aliena negotia exacto officio geri debent*, NEC QUICQUAM IN EORUM ADMINISTRATIONE NEGLECTUM AC DECLINATUM CULPA VACUUM EST. *Et hoc est, quod Ulpianus quoque voluit in l. si procuratorem §. ultimo in medio ff. h. t. cum ait, mandatarium non teneri, si dolus non intervenerit nec culpa; sub* CULPA *generaliter posita omnes culpae species complectens. Eo modo, quo id etiam factum in l. si negotia ff. De negotiis gestis. Quamvis enim Ulpianus scripserit, nihil amplius quam bonam fidem praestare oportere eum qui procurat*, L. *idemque* 10 ff. h. t. *ac in bona fide esse dicatur, qui dolo caret*, SCIENDUM TAMEN, PER BONAM FIDEM PRO SUBIECTA MATERIA DENOTARI ILLUD OMNE QUOD EX NATURA CONTRACTUS PRAESTARI DEBET: AC PROINDE CUM MANDATI NATURA EXACTISSIMAM IN MANDATARIO DILIGENTIAM DESIDERET, IDEOQUE MANDATARIUS SIMPLICITER SUSCIPIENDO MANDATUM SEMET OBBLIGAVERIT AD PRAESTATIONEM EIUS, FIDEM DATAM NON IMPLET, NEC BONAM PRAESTAT FIDEM SI QUID MINUS DILIGENTER CURET. QUOD AUTEM SOLIUS CULPAE LEVIS IN MANDATO PRAESTANDAE MENTIO FIAT IN L. 23 *ff.* DE REG. IURIS, PARUM STRINGIT; CUM NON NEGETUR, ETIAM LEVISSIMAM IN MANDATUM VENIRE, IDEOQUE QUOD HUIC LEGI DEEST EX DICTIS *l. 13 et 21 Cod. h. t.* SUPPLENDUM EST. *Non obstat denique quod depositum solum dolum, et latam culpam recipiat. Id enim ita placuit, quia in deposito nihil gerendum, sed tantum aliquid custodiendum est, ad quam custodiam industria, et diligentia opus non est, adeoque sufficit dolum, et proximam dolo culpam abesse fidemque praestari: cum ex adverso quid in mandato gerendum suscipiatur, ad quod industria omnimodo desideratur, ac propterea fallit quoque hic illud mandantem de se queri suaeque facilitati imputare debere,*

quod negligentiori amico negotium commiserit; quippe quod in deposito quidem circa rem custodiendam locum habet; at non ubi quis peritiam gerendi expresse vel tacite professus est; cum suscipere non debuisset, quod non callebat, et in quo intelligebat, vel intelligere debebat suam imperitiam aut imprudentiam alteri damnosam fore (1). Volgendo al fatto le dottrine arrecate vedremo che ben si adagiano alla causa nostra, nella quale si palesano gli amministratori dello Stralcio offesi e macchiati da ogni maniera di sospetti e di colpe.

Rubrica I.

Crediti desunti dai libri e scritture dello stralcio.

Premesse le ragioni discorse per punti di leggi, discendiamo ora alla discussione degli assunti particolari della erede di Gaetano e di Francesco Abenante.

I crediti annotati nello inventario annesso all'istrumento e sottoscritto da costoro, e che pur confessarono di averli scrupolosamente desunti dai libri, conteggi, scritture e carte del negoziato, ascendono a duc. 293400. 57 - Essi per questa prima massa di crediti, (dei quali ne son debitori in via di rimborso verso degli amministrati) deboli scuse propongono contro rimproveri acerbi e fondati.

Sta contro di loro la forza irresistibile del titolo autentico del 2 aprile 1804, nel quale minutamente, e con aria di persuasione e di coscienza, con la quale sogliono parlare gli uomini che accertano il vero, queste cose si descrissero ed assicurarono. Per abbattere un cotanto presidio fa d'uopo di altri titoli, o fatti pro-

(1) *Adde L. idem iuris 8 §. 1 in fine ff. ad legem Aquiliam.* Vinnium *Select. quaest. Lib. 1 cap. 52.* Wissembach *in pandect. h. t. n. 14.*

banti ed escludenti le fermate dichiarazioni. Declinare gli effetti di un solenne istrumento roborato dal *giuramento* col favore di voci vaghe, o di gratuite asserzioni è attentare alle maggiori garantie, che le leggi promettono e mantengono agli uomini stretti in ordini di società in compenso dei sacrifizi dei loro diritti. Non si sarebbe certi di nulla, se dopo il libero consentimento e la spontanea dichiarazione consegnati in un titolo pubblico ed autentico fosse lecito di risalire retrogradando allo stato precedente al titolo, contraddirlo per fatti diversamente in esso confessati, distruggerlo negli effetti per raziocini contrari alle stabilite e giurate convenzioni. Basterebbe sol questa generale avvertenza per colpire di morte le mal tolte ripugnanze della contradditrice; ma perchè vaghi di persuadere, più che di convincere, assolveremo tutta intera la discussione mostrando in essa il torto della pertinace resistenza:

1. Per la forza e tenor dei patti fermati nello istrumento del 2 aprile 1804.

2. Per la scienza delle risorse del negoziato, antica e giusta negli amministratori; condizione propria e personale di Gaetano Abenante.

3. Pei fatti consumati da costui dopo, in conformità ed in esecuzione di quello istrumento.

§. 2. Analisi del titolo del 2 aprile 1804.

I. La serie dei patti stipulati in quella occasione ispirano ai leggitori la calma e la certezza con le quali i fratelli Abenante assestavano gli affari pertinenti al negoziato di Barnaba, ne liquidavano lo ammontare, ne provvedevano l'amministrazione in persona di Gaetano e Francesco.

II. Le parti contraenti non meno nell'assertiva,

che nella pattizia (1) non una, ma iterate volte dichiararono di costare ad essi per fatto e per coscienza l'ammontare dello attivo del negoziato di Barnaba. Essi per dar documento ed appoggio a sè medesimi ed agli avvenire della incontrastabile verità che stipulavano, aggiunsero di aver desunto lo inventario dei crediti dopo minute investigazioni praticate sopra i libri, carteggio e scritture esistenti nella eredità e nella casa mercantile di Napoli. Essi dubitando di una possibile sconcordia tra di loro, riferinarono le solenni dichiarazioni con la rinunzia ampissima a *tutte e singole le eccezioni riguardanti la formazione di detto stato generale e dei bilanci suddetti*, *ancorchè per causa di omissione*, *o errore di calcolazione*, *nè chiederne rivisione o discussione*, *DANDOLI PER VISTI E RIVISTI*, *DISCUSSI ED ESAMINATI ED ANCHE SPARSI AL VENTO E LACERATI*, *COSICCHÈ NIUN' ALTRA OCCASIONE DI CONTENDERE VI RIMANGA*. E si noti che s' intese dai patteggianti di allontanare il dubbio intorno alle omissioni, e non alle soperchianze del bilancio; tanto era nelle loro mente sicuro il vasto margine dei crediti dell'amministrazione! Dopo la rinunzia alle possibili eccezioni concepita in maniera così estesa e complessiva, osta perciò lo stipulato anche in questo senso ai tardivi ripieghi o pretesti della erede degli amministratori; tanto maggiormente che il conto che ora si discute trovasi renduto dal padre suo sin dal 19 ottobre 1818, nudo delle obbiezioni di simil tempera che essa oggi propone; al certo perchè l' estinto Gaetano conscio e stipulatore delle cose dichiarate nello istrumento del 2 aprile 1804, non si sentiva l' animo di niegar tanto. Laonde lungi d'incontrarsi nel tenore di quello sti-

(1) Vedete i §. XII, XIII, XIV e segnatamente il XV dell'istrumento del 2 aprile 1804 stampato per intero come appendice della presente memoria.

pulato elemento distruttivo , o almeno ingenerante presunzioni contrarie alle confessioni, vi si ritrovano patti espressi e nitide dichiarazioni , che cospirano mirabilmente a rafforzarne il vigore.

III. Gli amministratori Gaetano e Francesco Abenante , dopo di avere nei patti di sopra rammentati formalmente dichiarato che lo inventario , che si alligava allo istrumento era il frutto ricavato dai libri e scritture della casa; in somma l'effetto della PIENA COGNIZIONE DEGLI AFFARI DEL NEGOZIATO, lo sottoscrivono e ne riscoscono lo ammontare in esigenze sino a duc. 367167. 68, e lo ritengono come base e misura della loro gestione, ed in altri sensi come lor debito presunto; giacchè per massima di legge è certo, che l'attivo da riscuotersi riconosciuto dall'amministratore, costituisce un suo debito sino a che non dimostri legittimamente, o l' uso dello esatto, o l' impossibilità di aver potuto esigere.

Si conchiude dopo il lungo novero dei debitori in quel luogo: *che i libri , madrefedi e scritture del negoziato esercitato dal fu D. Barnaba si sono rimasti presso del cavaliere D. Gaetano.* Cosicchè le confessioni di costui, non rimasero isolate ed in assertiva, ma ligate e nel fatto ricongiunte ai titoli sostenitori dei crediti : titoli che per questa prima somma di duc. 293400. 56 si rinvenivano nei documenti del negoziato, e che a lui stesso si conseguarono.

IV. Ma che gli amministratori ritennero per indubitabile lo stato attivo del negoziato da essi stessi formato e confessato , lo svelano molti patti posteriori al XV, e massime il XX (1), nel quale si prevede anche il rinvenimento di altri crediti per caso omessi nello inventario, e si stabilisce il dovere di aggregarli al medesimo a maggior debito degli amministratori. In

(1) Si legga per intero sul piede della memoria.

fatti ci sarà data occasione di osservare in separata trattazione , che veramente altre partite si trascurano , e che discoperte dopo la creazione di quello istrumento , le riscosse Gaetano e di esse taluna ne allogò pure nel conto che offerse nel 1818 ed il quale ora sta in disamina sotto la mano della G. C. civile (1). Ripugna assai ad ogni credibilità il sistema degli avversari, cioè, di dare ad intendere che i contraenti del 1804 , eran convinti in opposizione delle confessioni solenni che registravano in quell' atto intorno alla inesigibilità e futilità dello inventario. Ripugna il dividere con essi queste credenze, nel punto che veggonsi spinte le viste dei contraenti oltre i confini del convegno e delle cose presenti , sino a supporre l' aggregazione di altri cespiti ignoti o sfuggiti nella vastità dell' opulente fortuna di Barnaba : cespiti veramente da poi compresi , rinvenuti ed esatti. Il che smentisce luminosamente le invalide eccezioni fondate sul principio contraddetto e confutato , di essere stato cioè quello inventario un' ampollosa mostra di vanitoso ingegno , e nulla più. Che se anche ciò che non vi fu compreso si vede esistente e verace, quanto formò il suggetto di quello stipulato lo fu senza dubbio del pari , sia per questo argomento , sia per l' insita virtù delle dichiarazioni che contiene.

V. Ma gli amministratori vivevano così sicuri e confidenti della certezza e vastità dello stralcio, che più patti si spendono intorno all'uso ed al fine delle future riscossioni. Col citato patto XX e co'succedenti, gli amministratori consultano innanzi tutto ai propri interessi fissando che dei primi introiti si soddisfacesse Gaetano del suo legato di duc. 5000 a lui rimaso dal defunto

(1) Queste partite sono duc 933 dovuti dal Corpo della città di Napoli sul ramo della Lotteria , e duc. 700 dovuti ed esatti dalla Regia Tesoreria.

Barnaba: poi si rimborsasse Francesco di un'arretrato di livelli in ducati 2430; indi Emmanuele di duc. 20,000 da lui versati tra la maggior somma di duc. 36039 per dismettere debiti creditarî: da ultimo il supero si rinvestisse in compere di beni fondi. Tutte queste inversioni, sta per patto che si farebbero, prededotti i pesi e gli esiti della amministrazione. A meno che dopo trentasette anni non si volesse notar di follia coloro che stipularono quel solenne e voluminoso istrumento, non si può ragionevolmente supporre che per solo diletto di celiare così ferme, sagge, e gravi determinazioni avesser preso.

La serie dunque delle convenzioni di quello istrumento così variamente ed iteratamente stabilite e rifermate sdegnano da un lato qualunque più disteso comento per attribuire al titolo fede, credenza ed esecuzione; e ributtano dall' altro gli stentati pretesti degli avversarî per rovesciarlo o combatterlo.

§. 3. Particolari condizioni; proprie e personali di Gaetano Abenante - Quanto egli asseriva nell' istrumento del 2 aprile 1804 gli costava per coscienza e per abitudine.

I. Se le dicerie dei contraddittori fossero spese per persona straniera alla famiglia ed agli interessi degli Abenante, forse in alcun animo arrendevole ingenerar potrebbero sensi di compassionevole carità per avere sconsigliatamente dichiarato cose non vere, ed assunto obbligazioni impossibili. Si potrebbe per costui nella propria mente sospendere per poco il giudizio nascente dallo stipulato contro di chi lo sottoscrisse; ma Gaetano Abenante non à per sè, nè anche lo sterile conforto dell'infingimento e dell'ignoranza sopra le cose asserite, affermate e stabilite nel 1804. Egli dichiarava con piena scienza di fatto e si avvolgeva in faccende a lui palesi per coscienza e per lunga pratica.

II. Gaetano tra tutti fu sempre e costantemente com-

pagno di Barnaba nel vastissimo negoziato di Napoli. Egli per lungo andar di tempo spese l' opera e la industria nelle faccende mercantili del fratello sino al punto di reggerne sovranamente la somma e l' andamento.

In vero questi col suo testamento del 2 febbraio 1802 gli fece legato di ducati 5000 *perchè* (parla il defunto) *mi à assistito negli affari di casa da più anni (1)*. E lo stesso Gaetano presenta tra i documenti sostenitori dei suoi conti un certificato a lui rilasciato da D. Pasquale de Mauro del giorno 8 agosto 1817 (2). Costui dichiara di essere stato ai soldi di Barnaba Abenante perchè commesso del suo studio mercantile. Di avervi rinvenuto sin dall' anno 1794 Gaetano Abenante, il quale regolava e disponeva di quello stabilimento, come di cosa propria. Risolveva qualunque interesse, conchiudeva qualunque negozio , menava al suo termine ogni trattativa usando facoltà e poteri dominicali ed assolute. Egli del continuo recavasi nelle Puglie per vegliare e soprantendere alla regia amministrazione di Tresanti condotta da Barnaba. Infine tutto spedivasi per suo cenno e volere, appena talvolta conferendone col fratello. Questo documento prezioso è prodotto da Gaetano : esso eloquentemente depone contro di lui per quanto contiene e dimostra. Per esso Gaetano riveste le guise ed il carattere di conoscitore antico dello stato del negoziato dello estinto Barnaba, su del quale cadde lo istrumento del 2 aprile 1804. Egli dunque ne sapeva al certo più degli altri fratelli , ed in ispecialità di Emmanuele , che sempre lontano ed inteso a presiedere alla fortuna domestica ed alle speculazioni commerciali di provincia, nulla o meno

(1) *Vol. 2 di Martucci: parole del testamento di Barnaba* • *fol. 26.*

(2) *Fol. 173 del vol. 2 de' documenti presentati dalla erede di Gaetano in appoggio del conto.*

assai di lui conosceva di tali faccende. Laonde quanto si disse, si confessò e si definì con sì minuta indagine e preveggenza nel 1804 fu il risultamento della coscienza di Gaetano nata e fatta in lui certa per lunghissima abitudine.

E questa scienza dobbiamo reputarla saldissima, giacchè Gaetano non asseriva per altri, ma assumeva per sè stesso obblighi estesi e momentosi, e de' quali poteva ben dispensarsi, rifiutandoli. Ciò premesso: riesce impossibile a lui ed alla sua erede smentire la virtù dello stipulato, che acquista forza indistruttibile dalla congiunzione efficacissima di questi fatti sicuri e pruovati dallo stesso Gaetano, e che documentano in lui quella prescienza personale delle cose, che poi trasfuse in patto nello stipulato del 2 aprile 1804.

III. Ma se fosse lontanamente vero che quanto si dichiarava e conveniva nell'istrumento del 1804 era effetto di una fantastica esagerazione, riusciva ben facile a Gaetano ottener da' fratelli una privata confessione assicurante la certezza de' fatti, ed a lui di futuro presidio per prosciogliersi dalla enorme responsabilità che gl'imponeva quello stipulato. Questo metodo di precauzione vedesi comunemente praticato da tutti coloro che altro dicono da quel che pensano in atti giuridici o convenzionali. Diveniva di maggior necessità per Gaetano riscuotere queste assicurazioni, mentre non poteva, nè doveva ignorare le conseguenze del titolo inevitabili a suo danno, e gl'infausti effetti delle assunte gravissime obbligazioni. Il non vedersi in verun modo difeso costui dalle ordinarie cautele usitate in tali rincontri: di aver egli trascurato invece di dedurre tali eccezioni ne' tempi prossimi all'istrumento, e pel lungo giro di quattro lustri, sin che visse, consolida il giudizio di ogni uomo ragionevole, e con ispecialità de' giudici della causa, il quale persuade a ritenere per indubitabili tutte le parti e le convenzioni racchiuse in quel titolo.

§. 4. Fatti proprî di Gaetano Abenante consumati dopo, in conformità ed in esecuzione del titolo del 2 aprile 1804.

I. La erede di costui s' infinge di sentir meno dell' estinto suo padre la forza dell' istrumento del 1804. Che se poco piacesse attribuire alla serie degli argomenti innanzi presentati, profondo convincimento si trarrebbe dal quadro dei proprî fatti che dopo, in conformità, ed in esecuzione dello stipulato del 1804 consumò Gaetano nel lungo corso della sua amministrazione.

II. Egli riferisce e confessa nello inventario alligato a quell' istrumento (1) nelle cinque rubriche de' crediti portati come parzialmente esatti moltissime esigenze che vi si leggono minutamente registrate. Questa osservazione interessantissima, forse sfuggita allo stesso avversario, cangia lo stato delle quistioni relativamente al concetto della maggior parte dello attivo dello stralcio, e che ora forma la materia contabile nella discussione del conto. Perciocchè Gaetano delle somme che assumeva di dar conto al fratello Emmanuele gran margine ne avea già riscosso durante la vita di Barnaba, del quale fu compagno ed operosissimo istrumento nella gran mole delle sue operazioni mercantili. Il perchè per queste estese somme non vi è dubbio intorno alla veracità ed esistenza dei crediti, tanto precisamente importando la dichiarazione *di avere esatto*, la quale sostanzialmente differisce nelle conseguenze e negli effetti di legge dall' altra *di dovere esigere*.

III. E che sia così: Gaetano ne' primi bilanci spediti ad Emmanuele nel 31 agosto 1805 e 15 ottobre 1807, (2) comunque monchi e scarni riporta varie esazioni precisamente ritratte dai debitori segnati nello in-

(1) *Fol. 33 del 1 volume di Martucci, e seguenti.*
(2) *Fol. 50, 53, e seguenti del 1 vol. di Martucci.*

inventario, e precisamente nella categoria di coloro (a dire dell' avversario) effimeri ed inesistenti, poichè ricavati dal saldaconto di Barnaba senz' appoggio di verun titolo!... Costoro corrispondono ai numeri 9, 10, 13, 19, 21, 38, 50, ed 82, dell'inventario, e forti somme presentano nel loro insieme. Fra questi (e tra le molte,) si leggono due partite: la prima del cavaliere Marincola per duc. 4081.09, e la seconda di Melchiorre Romano in duc. 6397,20; e ciò senza parlare alla spicciolata dell' ammontare specifico delle altre somme momentosissime, e che sarà facile rilevare dalla ispezione dell' inventario (1). E lo stesso Gaetano nel conto notificato alle figliuole di Emmanuele nel giorno 19 ottobre 1818 (cioè a dire dopo il famoso giudicato del 20 aprile di quell' anno) più ampiamente riferì gl' introiti da lui fatti dai debitori appunto della rubrica di coloro senza titoli e per soli accenni del saldaconto (2).

V. A prescindere dalle dichiarazioni quintuplicate sparse nello inventario di avere cioè esatto in parte. i valori componenti un largo margine dello stralcio, e che rifiutano qualunque indagine a difesa dell'amministratore, discendiamo di buon grado alla disamina delle speciali eccezioni di costui. Ed in questo esperimento corrono spontanee ed evidenti alla mente di ogni uomo le seguenti ragioni che roveseiano sin dalle fondamenta l' assurda resistenza del contraddittore. 1.° Se i nomi de' debitori registrati nella prima categoria dell' inventario, (cioè a dire della lista di coloro tratti per vanità dal saldaconto), si dovessero ritenere come fugace apparenza priva di verità, al certo che questa supposizione verrebbe smen-

---

(1) Fol. 35, 36 a tergo, 37, 38 vol. 1 di Martucci, e de' luoghi corrispondenti dell appendice alla presente memoria, contenente per tenore l' istrumento e l' inventario del 1804.

(2) Fol. 60 vol. 1 di Martucci.

tità dalle esazioni da Gaetano fatte per intero da taluni di essi, come in esempio pe' rilevanti valori di Marincola, e Romano. Se questi furon solventi, lo stesso si debbe credere per gli altri, sino a che si pruovi il contrario.

2.° E questa ragionevole presunzione maggiormente si rassoda dalle parziali riscossioni fatte per altri debitori della medesima categoria riportati ne' bilanci del 1805, 1807, e nel conto del 1818, come in esempio: le partite della Lotteria della città di Napoli, della Università di Brindesi, del duca Cimmino di Palermo, e di altri molti, de' quali torna superfluo inserirne i nomi. Se l'amministratore porta una riscossione parziale ed in conto, procurata da taluni debitori, risente indubitatamente l'obbligo di dimostrare il perchè non abbia esatto il resto; mentre i crediti eran certi, esigibili e cominciata la riscossione, nè più compiuta. Quindi nell'assenza di queste pruove gli pesa sul capo obbligo indeclinabile di risarcire del danno equivalente i suoi mandanti.

V. E procedendo con raziocinio analogico in quanto al resto de' debitori intatti da Gaetano, diciamo con tutta la fidanza che ispirano la ragione e le leggi, che costui corra gli stessi obblighi anche per questi, qualora non dimostri del pari, o la certa incsigibilità, o di aver praticato invano quanto era in lui per riscuotere. Imperciocchè se dello stesso inventario, della medesima categoria, della identica natura erano tutti i debitori; e per molti o interamente o parzialmente l'amministratore ne à riscosso i debiti, succede il dovere di chiarire la inazione per gli altri, e ributtare la presunzione ragionevole della solvibilità anche di costoro che si eleva contro di lui. Questi fatti proprî di Gaetano Abenante posteriori e dipendenti per lo appunto dallo incarico ricevuto con l'istrumento del 2 aprile 1804 vittoriosamente smentiscono il supposto di essere stata la lunga lista de' debitori contenuta nella prima categoria tratta da' libri del

negoziato, ombra vana ed immaginaria; poichè dai fatti irretrattabilmente consumati e confessati dallo stesso Gaetano si rileva il contrario. E che così vada la cosa lo assicura egli stesso sotto la rubrica delle esazioni fatte ed allogate nel conto del 1818 (1), nel qual luogo comparando l'importare dello intero attivo a lui confidato in duc. 371825. 01, e l'introito da lui fatto in ducati 2363. 97, conchiude con queste frasi: RESTA AD ESIGERSI DUC. 368861. 04; riconoscendo a questo modo il rimanente degl'obblighi suoi in verun modo giustificati. Dichiarazione fallace paragonata con gli altri introiti da lui fatti, e non riferiti.

VI. E che anche i nomi de'debitori compresi nella categoria de'tratti dal saldaconto erano sostenuti da titoli, si raccoglie non meno dalle esazioni fatte, e confessate da Gaetano, e le quali presuppongono i debiti certi e pruovati, ma pure dalla seconda osservazione scritta da lui medesimo nello stesso conto del 1818 e nel medesimo luogo in questi termini: *Quasi tutte le partite menzionate nel notamento delle scritture rinvenute dopo la morte del barone D. Barnaba sono compresi nei conti de'rispettivi debitori portati nel suddetto stralcio, pur tuttavolta dette scritture saranno esibite tali quali*, e *più di questo non si può pretendere.*

VII. Ed in maggior conferma delle cose innanzi espresse, rileviamo anche un'altra contraddizione stomachevole sì, ma svelatrice della violata fede del mandato. Era preveduta nel patto XXI dell'istrumento del 1804 la inversione del corrispondente danaro per le spese di primo stabilimento della novella amministrazione. Gaetano, il quale non sapeva, nè aveva modo di giustificare la somma di duc. 3444. 89 (2), tenta di colorirla sotto

(1) *Fol. 60 a tergo. Vol. 1 di Martucci.*
(2) *Fol. 11 a ter. del vol. de'documenti presentati dalla erede di Gaetano Abenante in appoggio del conto.*

le forme delle spese che avrebbe erogato per la istallazione dello stralcio nella osservazione 7.ª del conto, e nella quale si riporta all'articolo summentovato dell'istrumento del 1804. Dunque di quel titolo Gaetano invoca i patti che a lui crede giovevoli, e ritiene come cosa non effimera la sua gestione, tanto da portare come esito di prime spese più migliaia di ducati. Di poi oltre a questo argomento, esiste tra i documenti da lui esibiti in sostegno del conto (1), uno preziosissimo, cioè il ricevo di Bartolomeo Togna. Costui era il contabile dello stralcio, e Gaetano per queste cure gli corrispondeva l'annuo stipendio di duc. 300, oltre alle largizioni ne' giorni solenni dell'anno; e questo pagamento si vede corrisposto fino al 1810. Non mai si è visto che per una gestione immaginaria, e del cui risultamento appena se ne scorge il frutto nella tenue cifra di ducati 2326. 97 (quanti ne segna introitati) si sia sofferto gratuitamente un esito pel solo razionale di duc. 300 per ogni anno: pensione ora non lieve, e di que' tempi vistosa e decente per ogni vasto negoziato. Nè questo è tutto, giacchè vedremo in appresso ed in propria sede le spese di liti, gli onorarî agli avvocati, le ingenti multe per dazî transatti col Governo, ed infiniti altri esiti, i quali tutti dimostrano la reale opulenza, e la effettiva e non immaginaria grandiosità dello stralcio. In somma tutti questi pesi amministrativi, e de' quali se ne fa carico ai mandanti sono a credere degli avversarî degli ornati colossali di uno edifizio, che non avrebbe mai esistito!.. Ripugnanza evidente, e che la gravità della materia che trattiamo non la fa degna di confutazione.

---

(1) Fol. 65 del 2. v. de' documenti della figlia di Gaetano.

Rubrica II.

Crediti sostenuti da titoli commerciali, o civili.

§. 5. Inutilità delle eccezioni della parte avversa.

I. Questa categoria speciale di crediti getta la somma di duc. 73767.12. Or per questo ragguardevole valsente gli amministratori àn fatto ancor meno di quel poco, che dicono di aver praticato pe' debitori tratti dal saldaconto. E poichè sono usati ai paradossi ed alle imprese stupende, tentano con maraviglioso, incredibile ardimento di troncare di un colpo i lacci che gli stringono assumendo, che tutti questi titoli erano già prescritti, o riconosciuti inesigibili al tempo dell'istrumento del 1804. Questo assunto è ancor più strano di ogni altro, mentre involge nelle sue imcompatibilità anche un errore di dritto.

II. Innanzi ogni altra cosa si offre nella causa attuale un raro contrasto di fatti e confessioni degli stessi amministratori Gaetano e Francesco Abenante, i quali si aggirano perennemente in un cerchio di confessioni, mancamenti, più certe dichiarazioni e colpe maggiori.

Essi (e Gaetano specialmente), dai debitori immaginarì solamente indicati da saldaconti ànno ricavato delle forti somme come addietro abbiamo dimostrato; per gli altri poi sostenuti da titoli espliciti sono rimasi pienamente inoffensivi, senza tentarli nemmeno del pagamento, o giustificare in altra guisa l'impossibile esazione. Se riuscì facile agli amministratori costringere i primi, era più facile perseguire i secondi, e da costoro raccogliere in preferenza i frutti della loro comandata diligenza.

III. Basterebbe ciò solo per ottener condanna dell'equivalente contro degli amministratori, ma piace sin

nel fondo ributtare le fallaci obbiezioni che si propongono.

Tra i duc. 73767. 12 ve ne ànno duc. 48896.58 di crediti sostenuti o da titoli civili, o commerciali debitamente protestati, ovvero nascenti da conti mercantili (1). Certamente per questi, de' quali il più antico segna l' anno 1794 non militerebbe la prescrizione quinquennale (se pure si potesse invocare al caso per tutti); giacchè legalmente contestati i titoli, e tuttora robusti del loro vigore, nè ingiuriati dal tempo, creavano negli amministratori necessità di azione contro i morosi o renitenti per lo adempimento del mandato. Ma oltre a queste osservazioni irrecusabili, sottentrano le disposizioni legislative imperanti al tempo in cui fu stipulato l' istrumento del 1804. Per le leggi del Regno non era stabilita la prescrizione quinquennale in materia commerciale, come vollero da poi i nuovi ordini invalsi con la militare occupazione, ma invece il debitore non godeva mai di tal presidio per la coscienza del debito, come ognuno sa pel dettato della prammatica III. *de praescriptionibus*. È comune insegnamento (rilevasi dall' epigrafe della prammatica) che per definire le dubbie controversie che del continuo si elevavano sul proposito delle incorse ed opposte prescrizioni in varie materie, fu commesso al S. R. C. di sciorre le dubbietà presenti, e dar certe norme per le contese avvenire. Ed il S. C. in quella prammatica (alzata in legge) generalmente dispose per tutte le materie in questi sensi: *Praescriptioni, qua actiones extinguuntur*, *IN QUOCUMQUE REGNI FORO locum esse oportere*. Si distende quel Senato a proibire il benefizio della prescrizione al debitore, o al suo erede: a concederla al terzo possessore, per lo trascorrimento di trent' anni, ed a fissare le prescrizioni più bre-

(1) I nomi di costoro si leggono segnati in carattere corsivo nello inventario stampato compagno del presente lavoro.

vi in casi speciali che quivi sono noverati. Ma queste particolari disposizioni seguono il gravissimo esordio : *Praeterea in quaestionibus infra natatis*, UBI NULLAE A LITIGATORIBUS SCRIPTURAE PRODUCTAE SUNT, SIVE PUBLICAE, SIVE PRIVATAE NON PRAESCRIPTIONIS OPE, SED VI PRESUMPTAE SOLUTIONIS ITA DECERNENDUM PUTAT. Cosicchè anche nei casi contemplati di maggior favore si richiede come necessaria condizione il difetto del titolo, mentre nella presenza di questo, impera la regola generale della sancita imprescrittibilità del debito. Oltrachè nel novero delle materie per le prescrizioni di minor tempo, non si legge contemplata la commerciale, per modo che per questa sta salda ed in tutto il suo vigore la regola generalmente stabilita, e manifestamente espressa nelle parole di generico significato : QUOCUMQUE REGNI FORO, nel quale va inclusa al certo la giuridizione commerciale. Daltronde nelle quattordici prammatiche *de Literis Cambii*, nelle quali si discorre tutta la materia convenevole al suggetto, non s'incontra veruna disposizione che colpisca della prescrizione lustrale le tratte mercantili. Che se anche una ve ne fosse, sarebbe stata indubitatamente abrogata dalla citata prammatica III, ultima per tempo, ed universale per autorità.

IV. Dagli stessi amministratori nell' istrumento del 1804 e segnatamente nel patto XX si riconobbe, non la inesigibilità, ma la esigibilità de' crediti, sol che qualche cosa si facesse per liquidarli e riscuoterli. Ed appunto perchè pendevano con taluni debitori conti e carteggi, si concessero agli amministratori le opportune e piene facoltà *ut alter ego* di convenire, concordare, trattare e transigere i debitori, conteggiare, trarre cambiali, inviar precure, nominare avvocati, rivocarli, esigere per banco, e quietarli. Insomma furono rivestiti de' diritti e poteri necessari per recare ogni cosa al suo termine. E tutto questo era consentaneo alla natura del ne-

gozio, mentre tra i vasti avanzi di un'enorme casa mercantile non può supporsi, o desiderarsi tutto netto e spedito, ma le cose rimangono collegate in modo nel quale le pone e le rimena un complesso di vicendevoli relazioni ed interessi. Tutte le case commerciali ànno nel portafoglio cospicue esazioni, la di cui esistenza è certo documento di opulenza, non indizio di miseria.

Ciò premesso: sostenere che nulla essendosi fatto, a nulla sien tenuti gli amministratori è concetto proprio soltanto di chi fosse preso da mal di follia, e che tutto si faccia lecito nella disperata vicenda in cui si vede costituito.

V. La responsabilità pel risarcimento del danno è divenuta inevitabile per gli amministratori, dacchè que' titoli efficaci nelle di loro mani allorchè li ricevettero, si sono veramente prescritti per la succedente legislazione, la quale à liberato per un quinquennio i debitori commerciali, e per un trentennio i civili ad onta del titolo vizioso, o della mala fede. Quindi la inazione degli amministratori protratta sino al 1840, epoca in cui per la prima volta ànno esibito i titoli creditori loro confidati, à messo le eredi di Emmanuele Abenante nella dura condizione di tolerare la perdita irreparabile di tutt'i crediti, giacchè ora veramente i titoli son prescritti; e torna infruttuosa la diligenza, che efficace, feconda e giovevole sarebbe riuscita in tempo proprio, se fosse stata esercitata a cura de' mandatari.

VI. Ed a questo proposito giova osservare, che per gli amministratori la gestione era volontaria, non forzante, perciò nissuna necessità di pazienza, o di compromissione per essi. *La* RISCOSSIONE *de' detti crediti* (sono parole del patto XX), *e smercio di detti generi si è stabilito doversi fare a forma di stralcio da essi signori cavalieri D. Francesco, e D. Gaetano, da ora e* FINTANTOCCHÈ PARERÀ E PIACERÀ A CIASCUNO DI ESSI SIGNORI FRATELLI.

Dunque gli amministratori se veramente scorgevano difficile, anzi essenzialmente effimera la materia contabile, avevano il bel mezzo di raggiugnere il doppio scopo, della salvata responsabilità per essi, e della serbata integrità degl'interessi de' mandanti, rassegnando l'amministrazione, la quale non erano obbligati di sostenere a tempo prefisso. Così facendo ed operando in epoche vicine all'istrumento del 1804, vivente Emmanuele, non prescritti per ancora i titoli, vivo lo stato delle cose, viventi i debitori, fresca la memoria degli avvenimenti e degli affari, avrebbero prestato al mandante i mezzi e le speranze di provvedere direttamente a'proprî bisogni, e di tentare ed ottenere ciò chè credettero di non potere, o meglio dolosamente essi non vollero praticare.

Che se poi gli amministratori manomettendo gl'interessi del mandante, abusando la fede del mandato, lungi dal dimettersi àn continuato ad amministrare sino all'anno 1819 (cioè a dire anche dopo il rendimento del conto), come risulta dagl'introiti fatti dalla città di Napoli pel ramo della lotteria (1), ed àn perciò congiurato consigliatamente alla rovina e dispersione di sì vasta fortuna è giustizia di natura e di legge che rimborsino per equivalenti condanne le figliuole di Emmanuele così barbaramente spogliate di quanto era oggetto di grandi speranze e d'illimitate risorse.

RUBRICA III.

Generi in natura rimasi dà Barnaba nel negoziato.

I. Anche per questa categoria serba la erede di Gaetano lo stesso linguaggio che per le altre dei cre-

(1) *Fol. 63, e 64 vol. 1 di Martucci.*

diti discorsi negli articoli precedenti, cioè a dire che i generi non si riducono ad altro che ad una carrozza usata ed un paio di cavalli: che quelli non furono dati in amministrazione a Gaetano per esigersi: che infine non vi erano titoli per ripeterli.

II. Da queste eccezioni si rileva facilmente che l'avversario, o non à letto riposatamente l'inventario annesso all'istrumento del 1804, o s'infinge d'ignorarlo. I generi rimasi a riscuotere non si leggono nel luogo dove crede di rinvenirli, ma sibbene nello inventario di tutti i debitori del negoziato, e che forma (come le mille volte abbiam detto e dimostrato) la lista del carico da esigere confidato alle cure degli amministratori, e con ispecialità agli uffizi di Gaetano Abenante. Di fatto sotto l'articolo XXXVI. n. 3 dello inventario sta il conto che risguarda Ignazio Buonocore, e sotto l'art. CVIII num. 2, 3, 4, e 5 si veggono registrati i conti relativi a Gennaro Attanasio, ed Orazio Panzini. Laonde sono essi allogati tra le esazioni che dovevansi recare in atto da Gaetano e facienti parte de'debitori della prima categoria tratti dai saldaconti (1). Se dunque sono registrati tra le partite ad esigersi, non lice dubitare che essi formarono certamente un carico dell'amministrazione. Nella rubrica detta: *aggregazioni* si ripete per indicazione la partita de'grani di Ignazio Buonocore, e si aggiugne quella della pece navale di Bartolomeo di Blasio in ducati 3644. 85.

III. Non men fallace è l'altro assunto di essere questi generi stati *accredenzati* da Barnaba senza cautele, mentre la confessione di Gaetano parla in contrario. Ne' luoghi indicati (cioè nell'inventario sottoscritto da Gaetano, e Francesco Abenante) si pone il debito intero di ciascun debitore; si sottraggono poi le somme

(1) *Fol. 38 detto vol. 1.*

pagate a conto precisamente a Gaetano, ed in ultimo si segna *la resta ad esigere*. Per Ignazio Buonocore il resto ad esigere confessato da Gaetano, è in ∽ 2116.80

Per Gennaro Attanasio è in ———— ∽ 2750.00

Per Orazio Panzini è in ———— ∽ 1883.60

6750.40

IV. E quì giunti si ripresenta spontanea la riflessione più volte fatta di sopra, cioè a dire che questi crediti erano al par degli altri effettivi, tanto che in parte si veggono soddisfatti allo stesso Gaetano. Se di queste esigenze in generi in quello inventario à dichiarato Gaetano di averne riscosso degli *acconti*, ne consegue indubitatamente che i debitori non erano decotti: che vi erano titoli e mezzi legali per costringerli: che in fine tornava facile a lui la esazione. Di fatti se Gaetano un momento prima del giorno 2 aprile 1804 riuscì a riscuoterne una parte, dopo di questo giorno poteva esigere il resto. Che se poi gli fosse tornato impossibile l'intendimento gli era forza documentare le pratiche diligenti da lui usate, ed il verun frutto che ne colse. Egli per opposto, come pel resto della sua gestione, anche per questi capi, dice di nulla aver fatto, che anzi nel suo conto assume, ma non prova, di essere fallito Ignazio Buonocore. Il certo in questo miserando affare sì è che Gaetano à transatto ed imborsato gran parte della fortuna a lui confidata, e dopo trentasette anni di vani lamenti, cerca e spera di sdebitarsi di circa duc. 500000 in una sola frase, cioè sostenendo di nulla aver fatto, perchè tutto incesigibile, e di carpire il resto, se fortuna lo aiuta. Queste parole (a suo giudizio) sarebbero capaci per magico incanto di abbattere le confessioni solenni registrate nel pubblico istrumento e nell' inventario annessovi del 1804; di distruggere i fatti propri di lui consumati in tempo non sospetto e

che di quel titolo avvalorano la fermezza; di manomettere in fine non solo la santità delle leggi e delle convenzioni di buona fede consentite, ma pure l' interesse grandioso delle figliuole sventurate di Emmanuele Abenante da lui sperduti ed abissati.

CAPO II.

Discussione degli argomenti estrinseci importanti la idea della floridezza del negoziato di Barnaba.

§. 6. Elementi di convinzione per fatti precedenti al 1804.

I. Gli avversarî tra le molte dicerie sparse nelle osservazioni sopra le opposizioni fatte al conto in esame, vorrebbero dimostrare la impossibilità della fortuna di Barnaba nel 1804 dalla scarsa finanza familiare precedente quell' epoca. Questo concetto abbenchè straniero e di nessuna influenza alle fatte dimostrazioni, pur nondimeno è come gli altri cadevole e fallace. Le lettere che si attribuiscono ad Emmanuele Abenante van diviso in due epoche, cioè prima del 1802, tempo della morte di Barnaba; e dopo di tal epoca sino al 1809. Quelle del periodo precedente, vale a dire del 1799 e 1800 spirano rimproveri e querele contro di Barnaba e di Gaetano, comeche taciti e rassegnati; ed i quali muovevano non solo dalle luttuose condizioni de'tempi (era il 1799) (1), ma pure dal metodo oppressivo esercitato da Barnaba d'impoverire Emmanuele in Rossano per arricchire la casa in Napoli che principalmente reggeva a suo piacere Gaetano: verità confessata nell'istrumento del 2 aprile 1804 (e precisamente nel patto XIV) (2) nel quale si dice che: *lo sbilancio dipende non solo dal*

(1) *Pag. 169 vol. 1 di Martucci.*
(2) *Fol. 16 vol. 1 di Martucci.*

metodo tenuto dal detto fu barone D. Barnaba di FAR PIOMBARE COSTANTEMENTE NELLA CASA IN QUESTA CAPITALE I GENERI ACQUISTATI IN QUELLA DI ROSSANO, O IL LORO PRODOTTO, DIMODOCHÈ QUELLA IMPINGUANDOSI RIMANEVA QUESTA CIRCOSCRITTA NELLE OPERAZIONI PENDENTI. Da queste origini e da queste urgenze pressantissime nelle quali era messo Emmanuele da Barnaba, muovevano le sue lamentanze intese a dichiarare la impossibilità di resistere con le sole risorse provinciali allo spiensierato spendere ed all' improvvido andamento del negoziato di Napoli. In questi sensi parlano le lettere del 9 aprile 1800, del 20 settembre dello stesso anno, e segnatamente quella del 9 agosto 1801 (1), nella quale Emmanuele dopo i mesti racconti delle pazienze tolerate ne' rivolgimenti degli anni antecedenti, e che ancora duravano, dice *che se per nostra disgrazia gli affari in quest'anno sono andati alquanto a traverso, credo non avere io causa.* QUANTO MI S'IMPUTANO DELLE CONTINUE TRATTE NON OSTANTE LE PROIBIZIONI FATTEMISI, VORREI SAPERE DI GRAZIA CHE POSSO IO FARE DOPO CHE I GENERI MANDATI SI SONO CONSUMATI COSTI', ED I POSSESSORI PRESSANO PER L'ADEMPIMENTO. In questo tenore continua Emmanuele a querelarsi, adombrando nella infermità letale del fratello Barnaba (che veramente morì nel 27 marzo 1802) la vita scioperata di Gaetano, in man del quale si concentrava quasi tutta la somma delle speculazioni della Capitale, siccome per lo innanzi abbiamo dimostrato, e si rileva dallo inventario de' crediti, nel quale quasi tutte le esigenze, sia in danaro, sia in generi si portano fatte da costui. Del pari nella lettera del 19 agosto 1801 (2) ripiglia Emmanuele le sue doglienze di-

(1) *Fol. 169 vol. 1 di Martucci.*
(2) *Pag. 171 ibidem.*

cendo: ***Io ho faticato con tutta l'estensione della mia attività***; *CREDO AVER FATTO NEGOZIATI LUCROSI, NON SONO STATO CHE UN CIECO ESECUTORE DELLE DISPOSIZIONI DI COSTI': HO PROFUSO TUTTO CON INDEBITARMI CON CHIUNQUE, CREDENDO ALLARGARE COSTI' E FAR LUCRO, NON HO GIOCATO, NON HO BARATTATO, ED ORA VEDO DIFFIDENZA*; *cosa che mi trafigge al vivo più delle conseguenze che stò mirando.*

II. È chiaro che per le cagioni additate, e tutte personali ad Emmanuele, costui si doleva, e non della fortuna, ma delle soverchierie fraterne. Speuto Barnaba, e fatto il piccolo Lelio suo figlio erede dello zio, come d'altra banda divenuto egli libero dispositore delle risorse familiari, sia per proprio diritto, sia per le ragioni ereditarie di suo figlio, sia in fine per la uniformità nelle risoluzioni ed eseguimento degli affari, diverso linguaggio tenne nelle lettere del secondo periodo, cioè dopo del 1802. In fatti in quella del 23 gennaio 1803 diretta al fratello Gaetano dopo di avere raccomandato egli la parsimonia nello spendere (1) in questi termini: *A voi altro non so insinuarvi che condurvi con prudenza contentarlo per quanto sarà possibile* (si recava in Napoli l'altro fratello Francesco) *CERCARE IL RISPARMIO CHE LE CIRCOSTANZE PORTONO*, *mentre per parte mia sarò sempre costante, ed uguale bramando l'unione di tutti per così far risplendere la casa avendo effetto tale unione*, QUANDO DA COSTÌ NON SI VOGLIONO PRENDERE MIRE STRANE CHE MANDEREBBERO TUTTO IN RUINA. E dopo tali esortazioni fraterne, scende Emmanuele a parlare dello stato della famiglia e si esprime in questi sensi: *con detta mia* (altra lettera precedente non comunicata dall'avversario), *li ho dettagliato che sia per il passa-*

---

(1) Fol. 176 a ter., e 175 vol. 1 di Martucci: lettera interessante.

to ho fatto colare costì non solo tutto il prodotto degli effetti della nostra casa , ma benanche tutto l' altro delle mie fatiche, nonchè quei generi che mi è riuscito avere con indebitarmi quì per allargare al possibile costì ED ACCORRERE ALLI GUASTI SEGUITI POCHI ANNI PRIMA *della morte del fratello* (Barnaba) *per così non inciampare in una totale ruina per cui era stato necessitato di tanto indebitarmi , che dopo la morte di detto fratello ho continuato l' istesso sistema con avere rimesso costì non solo gli effetti propri della casa ma benanche que' generi che mi è riuscito avere a dilazione , per così col tempo poter profittare delle mie fatiche , e metterci in regola. Che l' onor della casa interessa a tutti , atteso ogni ramo qualunque sia da questa riceve lustro , quanto seguendo l' apposto riceve vitùperio.* CHE ORA CONVIENE A TUTTI DI DEFATIGARCI PER METTERCI IN REGOLA; CHE SE UN VIENE TALE IDEA DISASTRATA DA COSTÌ NON TARDERÀ DI MOLTO MENTRE LE RENDITE , ED I LUCRI CHE SI FANNO UNITE ALLE MIE FATIGHE SONO SUFFICIENTISSIMI PER OGNI INDIVIDUO , QUANDO NON SI HA ALTRA MIRA IN CONTRARIO. In altra lettera posteriore Emmanuele soggiugne (1) *che era dispiaciutissimo più di ogni altro in rilevare dalla vostra riserbata di non passare perfetta intelligenza tra voi, ed il fratello Francesco per essere gli umori ingrossati in materia d' interessi.* LUI ALL' INCONTRO SI LAGNA MOLTO DI VOI CHE AGITE SENZA SUA INTELLIGENZA ; E MILLE ALTRE COSE CHE IN PARTE PARE CHE DICA BENE. In altra lettera poi conferma il fratello Gaetano della sua buona intelligenza (2), e conchiude *che continuando come spero senza discordia vedrete i vantaggi che possiamo avere*

(1) *Fol. 175 a tergo detto vol. 1.*
(2) *Fol. 176 a tergo d. vol. 1.*

MEDIANTE LE MIE OPERAZIONI DI QUI', CHE NON OSTANTINO I PESI VI SONO PURE AVREMO LUOGO DI PROSEGUIRE AVANTI I NOSTRI AFFARI CON RICAPITO CHE RICEVESTE, E RICEVERETE.

In somma lo stato familiare era presso a poco così raffigurato tra il 1800 ed il 1804. Barnaba era il maggior sostegno delle due case, di Napoli e di Rossano. Quella, finchè valse in salute, fu retta felicemente da lui, poscia principalmente da Gaetano, e presso al tempo del suo morire in modo sconsigliato e nocevole. Questa era prasieduta da Emmanuele che prosperava col favore della sua instancabile prudenza ed attività. Nel disordine del negoziato di Napoli si esaurivano le risorse di provincia, alle quali dannevoli risoluzioni opponeva Emmanuele querele e proteste, impotente allora di altro rimedio per riverenza del fratello. Estinto costui, e fuse in Emmanuele le due case mercantili, Gaetano divenne istrumento non arbitro della opulenza domestica, e fu serbato a questi uffizi per declinare maggiori danni, vale a dire la dispersione di tutti gli elementi e delle scritture, notizie e tradizioni del negoziato, che stavano in mano di lui. Ecco donde muove il doppio, e quasi ripugnante stile di Emmanuele, nel quale sino al 1802 espone i suoi sacrifizi velandoli di modesti rimproveri, e dopo di tal epoca dichiara le risorse della famiglia, i beni presenti, le speranze future, adombrando benignamente i vizi di Gaetano nel passato, ed ispirandogli buone massime pel tempo avvenire. Cosicchè giovano, e non nuocono alla causa nostra quelle lettere che malamente s' invocono dal contraddittore a documento di povertà e di bisogni di quel negoziato tanto vasto e dovizioso.

§. 7. **Elementi di maggior conferma tratti dall' istrumento del 2 aprile 1804.**

I. L' avversario nel n. 3. del capo I sotto la rubrica *crediti non esatti e da risponderne per colpa*, dopo di avere invocato le lettere di Emmanuele a testimonio di miseria, prosegue nel n. 4. la dimostrazione della inesigibilità dello stralcio, desumendola dal titolo stesso del 2 aprile 1804. In questo scontro anche l'avversario dimostra di non aver tenuto presente quello stipulato, giacchè assume fatti diametralmente opposti a quelli quivi dichiarati dallo stesso Gaetano. Innanzi tutto si confessa nell'assertiva dell'istrumento (1) che i fratelli Abenante (e tra questi principalmente Gaetano) *non trovarono* (dopo adita la eredità di Barnaba) *essi necessaria alcuna formalità d' inventario*, *riserbandosi farlo a miglior tempo TANTO CORRISPONDENDO ALLO STATO FLORIDO, NEL QUALE LA CASA RITROVASI*. Questa prima dichiarazione bellamente si ricongiunge con le altre dello stesso istrumento, con l'inventario dell'attivo, e con l' idea che gli stessi pattegianti avevano dell' opulenza domestica: idea e convincimento che signoreggiano tutte le parti di quello istrumento.

II. Inoltre si dichiara nel patto XI che con la morte di Barnaba avvenuta nel 27 marzo 1802 cessò il negoziato di lui, e da quel tempo fino al 2 aprile del 1804, giorno dello stipulato, si protrasse nel solo interesse di Emmanuele. Si conviene che avventurose furono le speculazioni di costui, tanto che da buon fratello ed affettuoso promette anche un premio come rata di lucri per sua largizione in questi termini (2): *quindi in compenso di ogni possibile guadagno che avrebbe*

(1) *Fol. 4 vol. 1 di Martucci.*
(2) *Fol. 14 a tergo vol. 1 di Martucci.*

potuto riportarsi, dove si fosse a conto comune continuato a negoziare, promette esso sig. barone D. Emmanuele dare e pagare a ciascuno di essi sig. D. Giuseppe, cav. D. Francesco, e cavaliere D. Gaetano duc. 800. Ed oltre a ciò Emmanuele isperanzisce i suoi fratelli di altro guiderdone, qualora gli riuscisse di salvare un vistoso contrabbando di seta calunniosamente denunziato al Governo. Questo patto maggiormente appoggia quanto Emmanuele scriveva a Gaetano precisamente nel biennio interceduto tra la morte di Barnaba e la stipulazione dell'istrumento del 1804, e rifiuta ogni supposto lanciato a caso dal contraddittore senza ragione e senza plausibilità.

III. E trapassando la parte avversa dagli errori alle menzogne sostiene, che la inesigibilità risultava dal credito di ducati 29028. 65 riconosciuto in favore di Gaetano nell'istrumento del 1804 per debiti ereditarî da lui dismessi. Bisognava leggere i patti XXVII, e XXVIII ne' quali si parla così (1). *Altronde dichiara esso signor cavaliere D. Gaetano, che la sudetta somma di ducati 29028. 65, della quale è risultato creditore per l'ingerenza presa negli affari della casa dalla morte del barone D. Barnaba fin' oggi*, *SI APPARTIENE AL SIG. BARONE D. EMMANUELE, ESSENDOSI EGLI AVVALUTO DEL DI LUI DANARO PERVENUTOGLI DALLE SUE OPERAZIONI COMMERCIALI IMPRESE DOPO LA MORTE DEL BARONE D. BARNABA. PER EFFETTO DELLA DICHIARAZIONE NELL' ARTICOLO PRECEDENTE FATTA DA ESSO SIGNOR CAV. D. GAETANO, DICHIARANO NON MENO ESSO MEDESIMO SIG. CAV. D. GAETANO, CHE ESSI SIGNORI D. GIUSEPPE, E CAV. D. FRANCESCO L'ESSERE ESSO SIG. BARONE D. EMMANUELE CREDITORE NELL' ASSE*

(1) *Fol. 27 vol. 1 di Martucci. Si leggono tra gli altri stampati nello istrumento che accompagna la presente memoria.*

COMUNE DE' MEDESIMI DUC. 29028. 65, A' QUALI AGGIUNTI I DUC. 7010. 75 DE' QUALI SE N' È PROMESSO IL RIMBORSO NELL' ART. 16 VIENE A RISULTAR CREDITORE IN DUC. 36039. Si prosegue nel resto del patto a stabilire il modo del pagamento. E questi duc. 29028. 65 sono quelli stessi segnati in fine dello inventario sotto la rubrica di *pesi della eredità (1)*, de' quali non sappiamo, se per inavvertenza o consiglio gli avversari ne àn fatto credito liquido per D. Gaetano. Chi procede a questo modo facendo man bassa sul testo degli stipulati dovrebbe incontrar poca buona grazia presso i giudici della causa.

§. 8. Pruove concordanti alle cose dimostrate, nascenti da' fatti posteriori all' istrumento del 1804.

I. Che le lettere di Emmanuele e le cose convenute nell' istrumento del 1804 fussero vere ed indubitabili lo dimostrano i fatti consumati dopo di quello stipulato, e che sempre più confermano da un lato i disordini di Gaetano ed il danno che arrecava la sua amministrazione, e dall' altro le dovizie della famiglia ed i sacrifizì di Emmanuele. Non appena fu celebrato il più volte memorato istrumento del 2 aprile 1804 che per maggiormente assestare le facende, ed accorrere ai bisogni, Emmanuele nel 1.° settembre 1804, rimise al fratello Gaetano la vistosa somma di duc. 19500 in tante doppie di Spagna, de' quali ne accusò lo stesso Gaetano la ricezione con sua lettera di quella data (2). Questo fatto, (che nè anche è il solo), testifica eloquentemente di quali cospicue ricchezze abbondava la famiglia, e se le assertive gratuite e spensierate de' contrad-

(1) *Fol. 46, e 47 vol. 1 di Martucci.*
(2) *Fol. 87 vol. 1 di Martucci.*

dittori meritino la più debole credenza. E si avverta, che l'invio di quegl'ingenti valori succede dopo cinque mesi appena conchiuso l'istrumento del dì 2 aprile 1804 di fondazione dell' amministrazione dello stralcio.

II. E senza epilogare altre dimostrazioni, riferiamo un sol fatto che nasce dal conto esibito dallo stesso Gaetano (1). In questo porta Gaetano in esito la somma di di duc. 15824.54 pagata alla Corte per dazi transatti per vari contrabbandi fatti dal defunto Barnaba tra i due anni 1799, 1800 fino a maggio 1801. Or mentre sostiene il difensore della erede di costui lo scarsissimo patrimonio della famiglia, documentato tra l' altro dalle lettere coeve di Emmanuele, non gli manca l'animo di assicurare che per transazione di soli dazi sopra vari caricamenti di grano ed olio, abbia egli pagato l'ingente somma di ducati 16000 per negozi per lo appunto avvenuti nel 1800.

III. Se Barnaba doveva pagare molto più di ducati 16000 per dazi (tanto importando l' idea di transazione), ragion vuole che si conchiuda che in quell' epoca era egli in fior di commercio, mentre il valor de' generi era suo. Che se sino al 1801 questi enormi contravvenzioni esercitava, riesce inesplicabile come fosse diventato povero ed infelice in un tratto, siccome lo vuol dipingere il difensore di Gaetano. Che in fine questo fatto ben si rannoda alle confessioni dello stesso Gaetano Abenante registrate nello istrumento del 1804, nel quale con serenità di mente e calma di coscienza palesa ed afferma lo stato avventuroso della sua casa e le ampie risorse del negoziato di Napoli; di modo che il maggior lume per la nostra causa possiamo affermar che proceda

(1) *Fol. 83 del suo conto vol. 2. delle produzioni della figliuola di Gaetano.*

(2) *Vedete il docum. esibito da Gaetano al fol. 175.*

dai fatti assicurati e dagli argomenti che ci ministrano gli stessi nostri contraddittori.

IV. Infine nel n. 5 costoro si riportano ai due bilanci parziali del 1803 e 1807 inviati da Gaetano ad Emmanuele, da' quali vogliono dedurre che avendoli riconosciuti ed accettati Emmanuele, e figurando in essi Gaetano creditore per duc. 36000 per esito superante introito se ne debba conchiudere per necessità che nello stralcio, pesi e non crediti esistevano. Se nel numero precedente l'avversario à tentato, ma invano di contraffare il testo dello stipulato; in questo aspira ad opera ancor più audace, quanto quella di scuotere tre giudicati solenni, cioè il primo dell'abolita Corte di appello di Catanzaro del 3 febbraro 1813, il secondo della già G. C. civile di Napoli del 20 aprile 1818, il terzo della stessa G. C. civile del 7 marzo 1840. E poichè questo punto controverso è influentissimo sulle sorti della causa e si riproduce quasi ad ogni occasione di controversia, crediamo trattarlo con quella pienezza che la materia richiede.

§. 9. Intelligenza del giudicato della Corte di appello di Catanzaro del 3 febbraro 1813.

Tra i patti stipulati nell' istrumento del 2 aprile 1804 vi fu il III. (1). Con esso Emmanuele assunse l' amministrazione forzosa di tutt' i beni stabili della famiglia, e si obbligò di pagare indeminuto ai fratelli un annuo assegnamento, cioè a Francesco duc. 1120, a Gaetano ducati 2000. Si concesse col patto XXIX ad Emmanuele il diritto esclusivo di contrarre debiti, o vendere stabili, perchè in lui solo era l' obbligo di pagare i debiti ed i pesi della eredità. Nel patto

(1) *Fog. 8 e seguenti vol. 1 di Martucci.*

XXIV. si convenne che nel doppio caso, o di futuri acquisti da' risparmi delle rendite, o di debiti contratti per dismissione di pesi, si aumentasse, o diminuisse il costituito assegnamento con la proporzione del 3 per 100.

Come Emmanuele pria del 1804 aveva soddisfatto del proprio sotto l'aspetto di Gaetano molte gravezze ereditarie sino all'importare de'surriferiti duc. 29028, 65, così del pari dopo di quest' anno serbò lo stesso metodo rimettendo del continuo al fratello somme cospicue per adempiere agli obblighi della stessa natura, usando così, e conformandosi allo stabilito ne'cennati patti dell' istrumento del 2 aprile 1804. Ed a questo scopo si vede nel 1.° settembre di quell' anno inviata la somma de' duc. 19500, che congiunta alle esazioni dello stralcio dovevano fronteggiare il passivo della eredità. Or avvenne che i dissapori nati tra Gaetano e Francesco surti per ragione d'interessi, avvertiti e riprovati da Emmanuele nelle sue lettere del 1803 di sopra riportate, producessero il tristo risultamento della partita da Napoli di Francesco, ed un giudizio da costui istituito contro di Emmanuele nel 1812 a causa de' ritardati livelli, che i casi di guerra, le devastazioni del brigantaggio, la moltitudine delle nuove contribuzioni, e le novità luttuose prodotte a que'tempi nelle Calabrie dalla invasione francese avevano impedito.

Emmanuele d'altra parte opponeva tra le molte eccezioni *che (1) doveva a lui accordarsi la ritenzione dell'interesse su i livelli, non solo sulle lire 8800 convenuti nell'articolo XXVIII dell' istrumento, ma pure su di molte altre somme pagate per debiti ereditari ascendenti a lire 222200* (circa duc. 50000). Per dimostrare i debiti da lui soddisfatti onde rafforzare la dimanda della ritenzione del 3 per 100 giusta il patto XXVIII

(1) *Fol. 162 vol. I. di Martucci.*

dell'istrumento, *presentò* (sono parole delle narrative proposte al giudicato del 3 febbraio 1813) *un bilancio d'introito, e di esito di conto dell'eredità del fu sig. barone D. Barnaba cominciato nel dì primo aprile 1804 a tutto il 31 agosto 1805, nel quale apparisce la somma dell' introito in lire 5853. 56, e fatta la sottrazione si enuncia che resta dovendo l'eredità lire 120839. 97; quale bilancio è firmato dal sig. Gaetano Abenante. Costa che altro simile bilancio presentò che comincia dal primo settembre 1805 al 15 ottobre 1807, nel quale si conchiude che resta dovendo l'eredità del fu barone Barnaba a tutto il dì 15 ottobre 1807 lire 160591. 94. Quale bilancio è egualmente firmato dal sig. Gaetano Abenante; e presentò ancora altre scritture in appoggio delle sue dimande* (1). E più appresso (2) *si soggiunge che per rimaner giustificate tutte le deduzioni affacciate da esso signor Emmanuele furono presentati egualmente varie partite di banco dalle quali si rilevano i pagamenti fatti al sig. Gaetano Abenante.*

Contestata a questo modo da Emmanuele la dimanda di Francesco relativamente al pagamento degli stipendi arretrati, costui in parte accolse la eccezione, ed in parte la contraddisse, meno perchè ingiusta, che per essere poco chiarita allo stato. La Corte di appello occupandosi sulla quarta quistione di tali domande di Emmanuele considerò così (3): *In quanto all' altra ritenzione pretesa da lui* (Emmanuele) *dell' interesse del 3 per 100 per i sudetti crediti sopra la eredità del fu sig. Barnaba, e per le altre somme da lui pagate in sodisfazione di altri debiti della eredità medesima.* *CONSIDERANDO CHE PER EFFETTO DEL CONVENUTO IN*

(1) *Fol. 162 vol. 1. Martucci.*
(2) *Fol. 163 a tergo.*
(3) *Fol. 165 detto vol. I.*

DETTO ISTRUMENTO DEL 1804 A LUI SI APPARTIENE SIFFATTO INTERESSE COLLA PROPORZIONE IN ESSO STABILITA, E CORRISPONDENTE ALL' ASSEGNAMENTO DEL SIG. FRANCESCO È PER CIO' GIUSTO DEFERIRE ALLA SUA DIMANDA PER LE SOMME DISCUSSE, E CONCORDEMENTE TRA LE PARTI PER ORA FISSATE, e delle quali verrà fatta precisa, e decisa mensione nella dispositiva della presente decisione, anche per quanto riguarda l'epoca dalla quale deve avere principio il calcolo di siffatto interesse a carico di esso Francesco. Nella parte dispositiva poi disse così. In quanto al paragrafo II, *conferma la condanna in esso contenuta a carico di Emmanuele Abenante, E LA DEDUZIONE ACCORDATAGLI DELL' INTERESSE AL 3 PER 100 A NORMA DEL CONTENUTO NELL' ISTRUMENTO DEL 2 APRILE 1804, E COLLA PROPORZIONE IN ESSO FISSATA. Dichiara per ora che detto interesse si deve ad esso Emmanuele per le lire 80000 di suo credito sull'eredità del fu sig. Barnaba Abenante, per le lire 10692 di credito di esso sig. Francesco sull'eredità medesima, e per le altre somme per debiti della stessa eredità pagate dal medesimo sig. Emmanuele ai signori fratelli Porcellinis in lire 6864, ai signori fratelli Giunti in lire 9616; ed al signor Giuseppe Maria Ferrari in lire 12279.* Per le rimanenti partite controverse nè ben chiarite allo stato ordinò istruirsi per iscritto davanti ai primi giudici, riserbando al diffinitivo le provvidenze di merito (1).

Il giudizio dunque agitato in Catanzaro versò tra Francesco ed Emmanuele, senza che vi prendesse parte Gaetano: mirò ad uno scopo tutto diverso dalla quistione del conto: altre furono le cause del dimandare, e la qualità de' contendenti, per modo che non concorre

(1) *Fol. 165.*

veruna condizione costituente la forza del giudicato in favore di Gaetano. Tanto meno egli può trascegliere dalla contestazione un brano che crede a lui giovevole, rifiutare il resto, o svolgere il senso e la intenzione del giudicato. Per regola egli che à notificato quella decisione alle figliuole di Emmanuele Abenante, perciò solo si reputa di avere riconosciuto e fatto proprio quanto in essa si contiene senza limitazione o riserva. *Producens scripturam* (insegnava il celebre Molineo) *censetur eo ipso, fateri omnia in ea contenta* (1).

Di poi è principio saldissimo di filosofia, che la importanza, il valore, le conseguenze, e la moralità delle umane azioni si misurano dal fine che si propose colui che le praticò, e dallo scopo che egli si prefisse nel compierle. Che se per avventura nel corso di una complicata operazione, per incidente si diverta in altro oggetto, questo episodio non costituendo il fine principale dell'agente, non può influire direttamente sul calcolo delle predominanti determinazioni, e sulla definizione delle medesime per deciderne la forza e la essenza.

Queste massime di eterna ragione si applicano con parità di convenienza alle varie materie del diritto civile a proposito della risoluzione dei diversi casi, che si presentano. Tutto consiste nell'esame dell'oggetto principale, o dei contraenti, o dei disponenti, o dei litiganti, dal quale unicamente è dato discernere quale sia stata la loro intenzione in quei rincontri, e valutare cosa mai abbiano inteso di operare. Il Covarruvia (2) definisce qual sia la causa finale in ogni atto della vita, e quale i suoi attributi in queste parole: *causa finalis est quae principaliter in agendo actu ab agente consideratur:*

(1) *Comment. sulla consuetudine di Parigi. Glos. 8.ª, parola Dénombrement n. 36.*

(2) *Variarum resolutionum Lib. I. Capo XX. n. 2.*

QUAE IPSUM PRECIPUE MOVET, ET IN QUAM AGENTIS MENS DIRIGITUR. Donde conseguita, che nelle materie contrattuali si sono assunti come canoni, che: *uniuscuiusque enim contractus initium spectandum et causam* (1) ed il dettato di Paolo: *ante omnia enim animadvertendum est, ne conventio in alia re facta aut cum alia persona, in alia re aliave persona noceat* (2). Or queste regole ben si adagiano all'osservanza dei giudizi, nei quali le parti quasi-contrattano. In fatti, quello che versava tra Emmanuele e Francesco era di pagamento di assegni, e non di reddiconto: in quello non fece parte alcuna Gaetano: Emmanuele produceva quei bilanci per riconvenire il fratello nei termini dell'azione proposta, e schivare così il pagamento dei livelli: la Gran Corte infine nulla definì sul proposito dei bilanci. Perlocchè quelle due carte prodotte *in alia causa et cum alia persona* ed in un fine del tutto diverso da quello del conto, non possono trasportarsi ad altro oggetto, ad altro scopo, ad altra persona.

E che poi per nulla si ebbe intenzione da Emmanuele di accettare i bilanci in senso di conti parziali dell'amministrazione dello stralcio retta da Gaetano, si rileva dalla stessa decisione del 3 febbraio 1813. Emmanuele mentre opponeva la ritenzione del 3 per 100 validandola con la esibizione de'bilanci, domandava il conto pe'duc. 371937, e più risultanti dall'istrumento ed inventario del 1 aprile 1804 (3). Il Tribunal civile fece diritto a questa dimanda ritenendo Francesco e Gaetano come obbligati a questa dimostrazione: Francesco schivava la condanna opponendo di non aver egli amministrato, ma invece il comune fratello Gaetano (4); e la Corte di ap-

(1) *Legge VIII. in princ. ff. mandati vel contra.*
(2) *Legge VII. ff. de pactis §. V.*
(3) *Fol. 162. detto vol. 1.*
(4) *Fol. 162 a tergo, e 163 d. vol. n.*

pello senza sciogliere costui da quei doveri volle che si provasse il fatto di avere amministrato prima di condannarlo al rendimento del conto. Cosicchè non solo que' fatti giudiziari si mostrano per le disputate ragioni inoffensivi ad Emmanuele ed alle sue figliuole, ma contengono in essi medesimi i germi della pruova contraria, cioè a dire che invece di avere Emmanuele riconosciuto que' bilanci in modo definitivo, chiese giuridico conto dai fratelli dell' amministrazione ad essi confidata.

§. 10. Più ampia conferma di questo assunto nascente dal posteriore giudicato del 20 aprile 1818.

Estinto Emmanuele sul cadere dell' anno 1813, ebbe nascimento il grave giudizio di divisione tra tutti gl' individui della famiglia Abenante, tra i quali figurava dei primi Gaetano per ampiezza di pretensioni ed ardimento di contese. Egli si valse opportunamente della morte di Emmanuele per pretendere la prelevazione di ducati 60000 con citazione del 30 novembre 1813. Sosteneva queste ingenti speranze con la esibizione di quei due bilanci del 1805 e 1807 da'quali desumeva il credito riconosciuto in suo favore dallo spento Emmanuele.

Sopra le potenti deduzioni delle figliuole di costui, la Corte di appello considerò e decise a questo modo, sulla XV e XVI quistione esprimendosi così: *Considerando, che D. Gaetano colla citazione del 30 novembre 1813 domandò fra l' altro di liquidarsi il credito di duc. 60000 circa, che disse di rappresentare per la dimissione de' debiti ereditari di D. Barnaba (1).*

Considerando, che coll' appello ha chiesto la prelevazione del credito, ed ha prodotto dei documenti per giustificare i pagamenti da lui fatti ai creditori di

(1) *Fol. 1 del vol. contenente il giudicato del 20 aprile 1818. Vol. 2 di Martucci.*

D. Barnaba, non che una decisione della già Corte di appello di Catanzaro emessa in un giudizio fra D. Emmanuele e D. Francesco, nel quale D. Emmanuele ESIBI' DUE CONTI DELLO STRALCIO DEL NEGOZIATO DI NAPOLI DATIGLI DA D. GAETANO AI TERMINI DELLO ISTRUMENTO DEL 1804, E SOSTENNE DI ESSERE SUO IL CREDITO, CHE NE RISULTAVA PER ESITO SUPERANTE INTROITO, ATTESOCCHÈ DI SUO DANARO VI AVEVA EGLI SUPPLITO, CON CHE VOLEVA D. GAETANO DIMOSTRARE DI ESSERE STATI TALMENTE RICONOSCIUTI ED ACCETTATI I DUE CONTI ANZIDETTI CHE GLI AVEVA PRODOTTI COME SUOI PROPRI. *Considerando, che se la domanda di prelevazione non fu espressamente fatta nel tribunal civile, non è perciò che possa dirsi nuova in appello, poichè secondo l'indole della presente causa potendosi a vicenda riguardarsi i collitiganti come attori e rei, le domande di simil fatta, come tendenti a compensazione, o ad elidere le azioni contrarie sono ammessibili in appello per l'art. 464 codice di procedura.*

Considerando però che allo stato non può pronunziarsi sulla chiesta prelevazione. Il giudizio presente non ha per oggetto che la definizione dei diritti rispettivi delle parti. Appartiene al giudizio di divisione il conto che i coeredi i quali abbiano amministrato debbono reciprocamente rendersi. D. GAETANO FU TALMENTE PERSUASO DI DOVER DARE UN CONTO, CHE NELLA STESSA MENTOVATA SUA CITAZIONE DISSE DI ESSER PRONTISSIMO AD ESIBIRE IL CONTO DELLO STRALCIO DEL NEGOZIATO DI NAPOLI, NELL'ATTO CHE CHIESE, CHE D. EMMANUELE DESSE IL CONTO DELLE ESAZIONI APPARTENENTI AL NEGOZIATO DI ROSSANO E DI DESTINARSI NEGOZIANTI PER LIQUIDARE IL DEBITO DI CIASCUNO.

CONSIDERANDO, CHE D. GAETANO HA PRODOTTO UN TERZO CONTO NON MAI DATO A D. EMMANUELE, E QUALE DEVE CERTAMENTE DISCUTERSI. OR LA DISCUSSIONE DI QUEST'ULTIMO CONTO PORTA DI NECESSITA' LA DISCUSSIONE DEI DUE PRECE-

DENTI AI QUALI GLI EREDI DI D. EMMANUELE POSSONO TUTTAVIA OPPORRE ERRORI, OMISSIONI, ED ALTRE ECCEZIONI TENDENTI A DIMOSTRARE AUMENTO D'INTROITO E MINORAZIONE DI ESITO, E CIÒ, MALGRADO DI ESSERSI UNA VOLTA PRESENTATO IN GIUDIZIO DAL DI LORO AUTORE, POICHÈ IL GIUDICATO RESO DA QUELLA CORTE NULLA DEFINI' RISPETTO AGLI INDICATI DUE CONTI AVENDO SOLTANTO ORDINATO UNA ISTRUZIONE.

Considerando quindi che deve rinviarsi D. Gaetano innanzi ai primi giudici a rendere il conto dello stralcio del negoziato di Napoli nel modo e tempo prescritto dal codice civile, potendo allora far valere le ragioni, che possa mai trarre dal fatto di D. Emmanuele nel giudizio con D. Francesco, come sarà lecito agli eredi di D. Emmanuele di far uso di ogni lor dritto come per legge.

CONSIDERANDO CHE COLL'ISTRUMENTO DEL 1804 D. FRANCESCO FU DESTINATO ANCHE PER STRALCIARIO DEL NEGOZIATO DI NAPOLI, E DEVE PERCIÒ DI UNITA A D. GAETANO RENDERNE IL CONTO, E CIÒ ANCHE PER EFFETTO DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE CIVILE NON IMPUGNATA PER QUESTO CAPO DA ESSO D. FRANCESCO.

Lo stesso giudicato col capo XI del suo dispositivo prescrisse così: DICHIARA DI NON ESSERVI ALLO STATO LUOGO A DELIBERARE SULLA PRELEVAZIONE DOMANDATA DA D. GAETANO PEI DEBITI DI D. BARNABA DA LUI ESTINTI, E LO RINVIA A RENDERE DI UNITA A D. FRANCESCO NEL MODO E TEMPO PRESCRITTO DAL CODICE IL CONTO DELLO STRALCIO DEL NEGOZIATO DI D. BARNABA IN NAPOLI AI TERMINI DEL CONVENUTO COLL'ISTRUMENTO DEL 1804 PRESSO IL TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI, NEL QUALE GLI SARA' LECITO DI FAR VALERE LE RAGIONI A LUI COMPETENTI PER LO GIUDICATO RESO DALLA GIA' CORTE DI APPELLO DI CATANZARO FRA D. FRANCESCO E D. EMMANUELE; EGUALMENTE CHE SARA' LECITO ALLE EREDI DI QUEST'ULTIMO OGNI DIRITTO CHE POSSA LOR COMPETERE PER CONTRADDIRLO COME PER LEGGE.

Ricongiungendo insieme tutte le parti di questa discettazione, risultano chiare le seguenti verità:

Che sorge dalla stessa confessione di Gaetano il nissun valore legale dei bilanci in quel giudizio.

Che Emmanuele li produsse contro di Francesco per esercitare i patti dello stesso istrumento del 1804 che promettevano al primo il rimborso dei debiti che egli avrebbe dismesso, sopra i rispettivi assegni stabiliti ai fratelli: i quali assegni si pretendevano da Francesco contro di lui in virtù di quello stipulato.

Che Gaetano non fu presente in quel giudizio, e che volendo al suo solito tentare un lucro, ardì di sostenere, che questo fatto di Emmanuele mosso per tutt'altra causa, e diretto a tutt'altro scopo contenesse, niente meno che il riconoscimento a favor suo di un credito di duc. 36098.00

Che la Corte di appello di Catanzaro nulla definì sulla forma, sulla efficacia e sulle conseguenze dei due bilanci.

Che il giudicato posteriore del 1818 à proclamato questa verità, à rifiutato le domande di Gaetano per prelevare questo credito, à ritenuto dover egli dare e discutere regolarmente il conto dello stralcio, nel quale andavano necessariamente discussi anche i due precedenti bilanci perchè parti indissolubili dello stesso (1).

Appena profferito il suddetto giudicato, Gaetano Abenante sen dolse in Corte Suprema per tutti gli altri capi e dichiarazioni, menoche per l'XI che lo dannava al conto, e del quale volle in vece la piena esecuzione (2).

Egli nel 19 di ottobre del 1818 notificò il conto

---

(1) *Fol. 17 v. 2 di Martucci.*

(2) Serva per sola notizia, che il ricerco fu interamente rigettato nell'anno 1823.

dello stralcio del negoziato di Napoli (1) e soggiunse oltre alle riserbe per interporre ricorso in Corte Suprema per gli altri capi della decisione le seguenti frasi: *Pur tuttavolta intende che l' XI e XII capo di detta decisione trascritti nel presente atto* ABBIANO LA PIENA LORO ESECUZIONE. Gaetano Abenante adunque eseguì volontariamente il giudicato del 1818, uniformandosi al prescritto di dover rendere il conto della sua intera amministrazione nei modi e nelle forme dettate dalle leggi vigenti. Or se il conto fu reso, e dal giudicato fu serbato intatto il diritto delle figliuole di Emmanuele di *contraddire le partite del conto come per legge* è chiaro che deve la erede di Gaetano, come avrebbe dovuto l'istesso suo autore giustificare legittimamente gli articoli del conto, senza poter trarre dai bilanci (che essi stessi vengono in discussione) alcuno aiuto, e così poi efficace da escludere la responsabilità della tenuta amministrazione, e gli obblighi comuni e naturali ad ogni amministratore.

§. 11. Influenza del recente giudicato del 7 marzo 1840 profferito dalla 2.ª camera della G. C. civile.

Queste dispute continuamente ventilate dall' avversario in ogni rincontro, lo furono più fortemente davanti alla stessa seconda camera della G. C. civile nel giudizio di rinvio dalla Corte Suprema di giustizia. Da un lato le figliuole di Emmanuele Abenante pretendevano che si ordinasse la discussione integrale del conto simulatamente combattuto innanzi ai primi giudici da Francesco Abenante, il quale congiunse maravigliosamente la qualità di amministratore e contraddittore del conto e di suo fratello. Dall' altro lato la erede di Gaetano e

(1) *Fol. 66 a terg. v. 1. di Martucci.*

di Francesco principalmente assumeva di non doversi dar luogo alla discussione; primamente perchè discusso una volta innanzi ai primi giudici; secondamente perchè Emmanuele aveva accettato i bilanci in parola, ed i quali comprendevano quasi tutta la gestione.

La G. C. civile versando sulle vicendevoli domande ed eccezioni delle parti; sopra la seconda quistione ragionò così nella decisione del 7 marzo 1840 del di cui eseguimento oggi si tratta.

Attesochè l' altro motivo non è neanche valutabile. A prescindere da ciò che si osserva dalla controparte circa alle deduzioni fatte da Emmanuele nella causa che aveva col fratello Francesco, e che emergono dalla decisione del 3 febbraio 1813, e da cui vuol desumersi l' accettazione di parte de' conti resi, CERTO È CHE COLLA DECISIONE DEL 20 APRILE 1818 SI ORDINÒ LA DISCUSSIONE TOTALE DEL CONTO, RITENENDOSI ESPRESSAMENTE CHE QUELLA DELL' ULTIMO CONTO PORTAVA DI NECESSITÀ LA DISCUSSIONE DEI DUE CONTI PRECEDENTI NE' QUALI GLI EREDI DI D. EMMANUELE POTEVANO OPPORRE ERRORI, OMISSIONI, ED ALTRE ECCEZIONI TENDENTI A DIMOSTRARE AUMENTO D' INTROITO, E MINORAZIONE DI ESITO, E CIÒ MALGRADO DI ESSERSI PRESENTATI UNA VOLTA IN GIUDIZIO DAL DI LORO AUTORE, POICCHÈ IL GIUDICATO RESO DA QUELLA CORTE NULLA DEFINÌ RISPETTO AGL' INDICATI DUE CONTI.

ATTESOCCHÈ D'ALTRONDE È INDISPENSABILE (LA DISCUSSIONE) SÌ PER LE PARTITE DI ESITO, SÌ PER QUANTO CONCERNE L'ATTIVO DELLO STRALCIO DEL NEGOZIATO DI NAPOLI CHE GIUSTA L'ISTRUMENTO DEL 2 APRILE 1804 SI FA ASCENDERE A DUC. 396079. Nella parte dispositiva poi col capo I. ordinò: *che il conto reso dal fu D. Gaetano Abenante dello stralcio del negoziato di Napoli ai termini dell' istrumento del 2 aprile 1804*, SIA DISCUSSO NE' MODI PRESCRITTI DAL RITO **innanzi al giudice di questa**

G. C. signor Ferrarelli, *che all' uopo delega*, *esibendosi da D. Serafina Abenante qual erede di esso D. Gaetano i libri*, *e le altre scritture relative al negoziato anzidetto*. Questo giudicato è stato recato ad eseguimento dalla parte perdente, giacchè à esibito (a suo modo di credere) i documenti sostenitori del conto, e la discussione si è conchiusa davanti all' onorevole giudice Ferrarelli. Laonde tutto procede per regolare andamento di leggi, e tutto deve esaminarsi in conformità di queste. E stando su tal piede le cose maraviglierà la G. C. in udire, che quei due bilanci ad onta di tre giudicati così espliciti, e del fatto proprio di Gaetano così ad essi rassegnato ed uniforme si debbano ritenere come accettati nella sua forma, continenza e tenore, e che la discussione del conto sia assoluta da quelli, comeche replicatamente riconosciuti inefficaci ed invalidi.

§. 12. Avvertenza sul num. I.° del capo primo delle osservazioni della figliuola di Gaetano Abenante.

Da ultimo l'avversario molto confida nell'argomento, che nel 1804 Gaetano e Francesco amministrando la cosa propria, vanno immuni dalla sospezione di essere stati trascurati o colpevoli. Questo assunto non è di miglior conio degl' altri. Nella famiglia Abenante le grandi masse di beni erano del defunto Barnaba: poco di Lelio genitor comune : pochissimo di Francesco da Corigliano. Di fatti il grandioso resto del negoziato di Napoli, per lo quale è disputa è senza dubbio parte della eredità di Barnaba. Or costui col testamento e codicillo del 2 e 27 febbraio 1802 istituì erede del suo retaggio opulentissimo il piccolo Lelio figlio di Emmanuele, nel quale vagheggiava il lustro e la durevole discendenza di sua famiglia. Lo invitò al maggiora-

to da lui istituito, l'onorò della prima chiamata al fedecommesso da lui fondato, gli prelegò il feudo S. Morello, ed in tanta mole di possedimenti che gli pervenivano dallo zio eran fusi sul di lui capo anche i diritti degli altri fratelli di Barnaba che sperimentar potevano su i patrimonì di Lelio e Francesco seniore, e de'quali Antonio, Giuseppe, Ottavio, e lo stesso Francesco Abenante iuniore avevano a pro di Barnaba fatta illimitata rinunzia. Non altro a Gaetano ed a Francesco il defunto Barnaba rimase che la quarta parte per ciascuno dell'usofrutto dell'ex-feudo di Monestarace, ed al primo un legato di ducati 5000. Cosicchè la intera fortuna di Barnaba, e gran parte di quella degli ascendenti risiedeva sul capo del giovane Lelio figlio di Emmanuele, e troppo esili tangenti riposavano su le teste di Gaetano e Francesco. Questo quadro di appartenenza risulta dal più volte rammentato giudicato del 20 aprile 1818 (1), talchè non vi è occasione, o sospetto di dubitarne. Nel 1804 epoca dell istrumento, viveva il piccolo Lelio, che anzi nella parte assertiva dallo stesso, Gaetano e Francesco tessono la storia di questi particolari, e delle disposizioni testamentarie di Barnaba, tal che diviene sicurissimo l'affermare che gli amministratori eletti trattavano e curavano gl' interessi altrui, e non i proprì. In oltre anche per le discorse ragioni che loro pertenevano sopra i patrimonì di Lelio e Francesco seniore rifiutarono qualunque ingerenza, poichè dati tutt'i beni stabili in amministrazione forzosa ad Emmanuele, con obbligo anche esclusivo di costui di fronteggiar ai pesi e debiti ereditarì, riserbarono per essi gli annui stipendì di sopra notati cioè Gaetano duc. 2000, Francesco duc. 1120, che in proporzione ai loro diritti si trovano essere stati larghi assegnamenti ed eccedenti quanto per giustizia avrebbero potuto desiderare ed ot-

(1) *Fol. 17 v. 2 di Martucci.*

tenere sul retaggi comune. Amendue adunque erano amministratori della cosa aliena, non propria. E se anche che in affar comune avessero amministrato dovevano prestare *industriam et diligentiam negotio parem.* Che se essi tradirono la fede del mandato sperdendo e rovinando le altrui sostanze, debbono rispondere del fatto, allorchè furono meglio vogliosi di appropriarsi le esigenze dello stralcio che trattare fedelmente l'incarico ricevuto.

CAPO III.

Crediti che diconsi esatti, ed omessi (1).

§. 13. Partita di duc. 19500.

Ci è tornata occasione di osservare nelle precedenti trattazioni che dopo cinque mesi appena stipulato l'istrumento del 2 aprile 1804, Emmanuele rimise al fratello Gaetano in Napoli duc. 19500 in contanti. La lettera di costui del 1.° settembre di quell'anno (2) svela nel punto istesso della dichiarazione del ricapito l'uso che Gaetano avrebbe fatto di quelle somme. Egli dopo assicurato il fratello Emmanuele di aver ricevuto que' valori *in doppie di Spagna* soggiugne : *detti ducati 19500 che cambierò in moneta nostra, ed in fedi, che non mi costa poco impazzimento , mi serviranno cioè duc. 10000 circa per saldare* PORCELLINIS; *per li grani medi; duc. 1570* ALLO STESSO PER TANTI MATURATI LA PRIMA DEL PROSSIMO PASSATO AGOSTO PER L' AGGIUSTO DE' GRANI PASSATI COL FU' FRATELLO; DUC. 2000 DA PA-

(1) Questo capo corrisponde al secondo delle osservazioni della figlia, ed erede di Gaetano e Francesco Abenante sul conto in parola.

(2) *Fol. 87 vol. 1. di Martucci.*

GARSI A SPIRITI COME SAPETE *pel terzo dello affitto di guardiano di Porto, annualità maturata*, ED ALTRO CHE NON MI RICORDO A MEMORIA PER CUI VEDETE BENE CHE TALI FONDI VENGONO INTERAMENTE ASSORBITI. Nel resto della lettera propose al fratello una speculazione mercantile in grani, e su di che richiese risposta. Da questo documento irrefragabile risultano senza dubbio: l'invio e la ricezione della somma : la spartizione che far ne voleva Gaetano, cioè d'invertirne duc. 10000 per saldare de Porcellinis pe' grani medi, e duc. 9500 per rimborsare lo stesso di un credito ereditario; ed altri creditori della stessa classe, che in parte disegna a nome, ed in parte tace perchè irricordevole de' medesimi. Pe' secondi ducati 9500 è fuori controversia adunque che furono volti a dismettere debiti ereditarì. Di vero i nomi de' creditori, e le somme indicate nella lettera di Gaetano corrispondono esattamente ai nomi ed alle somme registrate nel conto da lui esibito; come ad esempio de Porcellinis, Spiriti ed altri (1). Il pretesto poi della immaginata speculazione mercantile non regge, sia perchè queste analogie sono incontrastabili, sia perchè la desiderata approvazione di Emmanuele a quel progetto non si legge, non essendo mai venuta. Pei primi ducati 10000 l'avversario ne crea uno scopo del tutto diverso da' secondi. Egli onesta il trovato con la società commerciale stretta tra Emmanuele ed il fratello Gaetano nel dì seguente all' istrumento di fondazione dello stralcio, cioè nel 3 di aprile 1804. Si osserva però che nella lettera nulla dice Gaetano relativamente ad essere i grani di de Porcellinis fondi sociali. L'epoca del primo settembre immediata quasi all' istrumento, presuppone le derrate venute in istralcio ancor prima di conchiuder-

(1) Fol. 84, e 87 118 de' docum. presentati in sostegno del conto vol. 2.

si questo. In somma per qualunque via ed in ogni modo Emmanuele versava valori propri in grembo a Gaetano, conformandosi così ed eseguendo quanto erasi convenuto con l'istrumento, cioè di essere a suo carico esclusivo il pagamento de' debiti ereditari, come costa da' patti XXVII e XXVIII di quello stipulato, e come similmente risulta di aver praticato per lo tempo antecedente a quella convenzione.

§. 14. Partita di ducati 30000 delegati da Emmanuele Abenante sul canone del feudo di Monestarace per dismettere debiti particolari di Gaetano.

Costa da legale documento (1) rilasciato dal notaio Niccola Pucci del giorno 28 agosto 1811 che Emmanuele per liberare il fratello Gaetano da molti debiti commerciali da lui contratti, delegò ducati 30000 sul canone dell' ex-feudo di Monestarace a favore di varì suoi creditori. Il notaio non attesta fatti transitori, ma esistenti in virtù di titoli solenni che indica per epoche e che dice stipulati per mano sua. Di vero la categoria di questi creditori e di queste cautele è la seguente (2)

1. Istrumento del 10 novembre 1810 in favore della baronessa Vercilli di Catanzaro ——— ⅅ 10400.00
2. Albarano in favore di Antonio Lavigna per ——————————— ⅅ 1860.00
3. Istrumento del 31 luglio 1812 in favore di Gaetano Anastasio di Trieste — ⅅ 8988.00
4. A favore del cavaliere D. Gaetano

---

(1) *Fol. 104 vol. 1 di Martucci.*

(2) È mirabile che mentre l' avversario attacca il notaio come notato di falsità si riporta con atti recentissimi di difesa e si difende sopra gl' istrumenti da lui stipulati, e che sono suggellati dalla forza del giudicato, sì come si mostrerà più basso.

Federici del 27 aprile 1811 ———— 3060.00
5. Altra convenzione in favore di Emmanuele e Giacomo Laugier di Marsiglia— 3197.00
6. Al capitano Aquino ———— 3000.00

30505.00

Nè le cose si trattengono in mere assertive, poichè contestate queste pretensioni in giudizio, riposano esse sull'autorità della cosa giudicata. I signori Lavigna, Federici, Laugier, e baronessa Vercilli-Marincola usando le delegazioni di Emmanuele si rivolsero sul canone di Monasterace e furono pur soddisfatti dall'enfiteuta barone Oliva. Questi fatti vennero ampiamente sviluppati nel giudizio di rendimento di conto ricorso tra le figliuole di Emmanuele Abenante e costui nel quale fu parte presente la nostra contraddittrice figliuola di Gaetano Abenante, rappresentata, come adesso da sua madre Concetta de Mauro. Il perchè parlar oltre di notar Pucci è cosa stolida e stravagante. Grandi e moltiplici furono le dispute impegnate, sia per la diminuzione del canone che pretendeva l'enfiteuta per le perdite di molti fondi attribuiti al comune di Monestarace per effetto di sentenze della commissione de' feudi, sia per le novelle contribuzioni dirette, sia per la perdita di molti censi, de' quali gli Abenanti non avevan titoli, sia infine per la redenzione di molti crediti che Oliva per poco valsente aveva acquistato, e de' quali, una parte, obbiettavano le eredi di Emmanuele di non affligere l'eredità, per l'altra sostenevano di potersi giovare della notissima legge *per diversas interpellationes ad nos factas* (L. 22 cod. mandati), e liberarsi dall'ammontare del debito rimborsandone il redentore del prezzo realmente speso. Ma pe'crediti sunnotati nascenti dalle delegazioni di Emmanuele non vi fu controversia, nè alcuna ve ne poteva essere, poichè le delegazioni partivano da

questo, e da Oliva si vedevano estinte; per modo che il tribunal civile di Napoli con sua sentenza del giorno 4 febbraio 1828, che per questo capo è giudicato irrevocabile (presente come abbiam detto la erede di Gaetano Abenante,) per le quantità pagate ammise i suddetti creditori sino alla somma di ducati 17353 così ragionando sulla 4.ª quistione. *Il tribunale (1) ha trovato che delle partite di pagamento portate da Oliva nella specifica eseguiti da lui in favore* DE' VERI CREDITORI, GLI EREDI DI EMMANUELE SONO CONVENUTI DELL' AMMISSIONE DELLE SEGUENTI CIOÈ:

Alla vedova Lavigna	₠ 1825.00
A Federici	₠ 2180.00
A Laugier	₠ 3848.00
A Marincola	₠ 9500.00

PER CUI NON SI ELEVA CONTESTAZIONE INTORNO A DETTE SOMME. *E solo resta a definirsi se debba ammettersi il credito di Marincola e di Laugier per lo dippiù su i detti crediti a causa degl' interessi successivamente maturati.* Nel seguito delle considerazioni ragiona sopra gl' istrumenti indicati da notar Pucci nel suo certificato, e che l'avversario al suo solito stima una fantastica testimonianza. Nel dispositivo poi col capo II il tribunale: DICHIARA LEGITTIMI (2) I PAGAMENTI FATTI DA OLIVA AI CREDITORI DI GAETANO ABENANTE NASCENTI DAL FATTO DI EMMANUELE ABENANTE NON IMPUGNATI DAI DI COSTUI EREDI E QUINDI AMMETTE NON SOLO I DUCATI 20964 PAGATI PER LE VARIE DELEGAZIONI, E GIUDICATI NON CONTRADETTI DALLE PARTI ad Esposito, LAVIGNA, FEDERICI, *Aprile*, *Armentano*, *Vito*, LAUGIER, e MARINCOLA, *ma si bene duc. 142. 82 di cui risulta creditore sul conto del 1817*. E si noti che sono rima-

(1) *Fol. 238 vol. I. di Martucci.*
(2) *Fol. 239 a tergo detto vol. I.*

si in sospeso gl' interessi dovuti ai creditori delegatarî, ed i quali essendo stati promessi da Emmanuele li riterrà certamente Oliva, e perciò ne dovrà anche rimborsare Gaetano le eredi di costui, sia per lo subingresso di legge, sia per la stipulata CESSIONE DELLE RAGIONI A FAVORE DI ESSO BARONE D. EMMANUELE (sono parole dell' atto) (1) DA POTERLE RIPETERE (le somme delegate) A SUO PIACERE DALL' ANZIDETTO SUO FRATELLO CAVALIERE D. GAETANO.

Le delegazioni dunque sono state pienamente adempite, non esclusa quella fatta a favore di Gaetano Anastasio di Trieste in virtù d' istrumento del giorno 30 luglio 1812 per duc. 8988 con l'interesse al 9 per 100; il quale Anastasio invece di spingere Oliva sequestrò i beni proprî di Emmanuele, e pretese ed ottenne la diretta condanna in virtù di decisione della stessa 2.ª Camera della G. C. civile di Napoli del 14 settembre 1835 (2); cosicchè di presente i cessionarî di lui sono comparsi per questo credito sopra i depositi esistenti nella Real Cassa di Ammortizzazione ed in due contributi pendenti nella prima camera del tribunale civile di Napoli, ne' quali sono stati pure piazzati, essendosene uno spedito nel 27 aprile del volgente anno. Laonde non cade dubbio dello effettivo rimborso che deve Gaetano, e per esso la sua erede alle figliuole di Emmanuele in duc. 26341. 59, cioè duc. 17353 soddisfatti da Oliva, e duc. 8988. 59 dovuti ad Anastasio, il quale come si è detto, ottenne mediante il riferito giudicato che si dichiarassero gli eredi di Emmanuele suoi diretti debitori, e la delegazione fatta sopra Oliva semplicemente in luogo di facile esazione. E tutta questa mole di paga-

(1) *Fol. 105 a tergo detto vol. I.*
(2) *Fol. 220 e 221 vol. 1. Martucci.*

menti, senza parlar degl'interessi dovuti alla forte ragione del 9 per 100.

Ed in quanto agli altri ammessi a favore di Oliva ne'duc. 17353, non val punto l'argomento dell' avversario, di dovere rimborsare la erede di Gaetano le figliuole di Emmanuele di questi valori per soli quattro dodicesimi a motivo di essere stati Gaetano e Francesco, suoi autori, eredi usofruttuari dell'ex-feudo di Monestarace per testamento di Barnaba per sei dodicesimi, e per altri due dodicesimi come eredi ab intestato con lo stesso Emmanuele dell'altro predefunto fratello Giuseppe; imperciocchè essi come espressamente si legge nell'istrumento del 2 aprile 1804, e precisamente nel patto III. (1) fusero tutti i loro diritti e spettanza negli assegnamenti che vollero indeminuti dal fratello Emmanuele. Addossarono a costui l'amministrazione forzata di tutti i beni ereditari, obbligandolo al pagamento de'debiti, che in effetti non eran pochi, e che pagò Emmanuele del proprio. Questi oneri gravissimi evitati da Gaetano e da Francesco, e l'utile sensibilissimo da essi tocca nel definito invariabile stipendio, inducono di necessità di non potere essi mettere avanti pretensione di sorte alcuna per quel tempo, in ordine alle rate di usofrutto dell' ex-feudo di Monestarace perchè a dippiù compensate ed incluse nello assegnamento. Inoltre debbe rammentare l' avversario che l'usofrutto disposto da Barnaba sul feudo di Monestarace non poteva avvincere che la sola metà delle rendite, mentre l' altra cadeva nella libera ed esclusiva proprietà di Emmanuele in virtù del giudicato del 23 luglio del 1823 profferito in linea di spiegazione delle provvidenze riserbate nella decisione del 20 aprile 1818 (2) in contraddizione del defunto

(1) *Fol. 10 vol. 1. di Martucci.*
(2) *Fol. 60, e 66 del vol. 2. di Martucci.*

Gaetano. Il giudicato nel capo IV. parla così : *I beni della società universale istituita tra i fratelli Barnaba, ed Emmanuele Abenante mercè l'istrumento de' 17 maggio 1779* PER UNA METÀ APPARTENGONO A SERAFINA, NICOLETTA, E ROSA ABENANTE, ED ALLE LORO LEGITTIME PERSONE COME EREDI DI EMMANUELE ABENANTE LORO PADRE, *e per altra metà alla eredità di Barnaba Abenante, e sono soggetti alle disposizioni del suo testamento de' 3 febbraio 1802 e del suo codicillo de' 24 febbraio dell' anno stesso.* E certamente che il feudo di Monestarace come tutti gli altri beni ereditari di Barnaba sono caduti nella società universale stretta col fratello sin da quel tempo, e quindi nella di lui esclusiva proprietà. E questa appartenenza è divenuta maggiormente invariabile e certa in virtù dell' altro recente giudicato renduto dalla stessa 3.ª camera della G. C. civile di Napoli nel 25 settembre 1840 nel giudizio momentosissimo di divisione tra i coeredi Abenante, col quale si rigettarono per sempre le pretensioni avanzate da Gaetano in virtù del patto 8.° del cennato istrumento di società universale, col favor di cui agognava a dimostrare di essere egli il proprietario designato de' beni di Barnaba, avendo menato moglie, e non essendo rimaso superstite ad Emmanuele veruna prole maschile (1). Ed a questo proposito si sappia che le pretensioni relative all' usofrutto spettante a Gaetano e Francesco sono le tre e quattro volte assorbite dagl' ingenti pagamenti ricevuti a conto da essi, durante il giudizio di divisione, i quali sormontano i duc. 44000, come è facile rilevare dai fatti concordati, e proposti a quel giudicato.

Da ultimo se queste ponderose osservazioni non determinassero la G. C. civile, essa non potrebbe dispensarsi dallo ammettere a carico della erede di Gaetano.

(1) *Fol. 274 vol. I. Martucci.*

1. Il credito di Anastasio gravitante sopra i beni propri di Emmanuele in ——————— 8988.59
e la metà delle somme ammesse pe' creditori delegatari in ——————— 8676.00

In uno —— 17664.59

coi rispettivi interessi. Questa posizione subordinata e condizionata alle precedenti dimostrazioni equivarrebbe alla piena vittoria della erede di Gaetano, giacchè si ammetterebbe il rimborso in proporzione delle rate di usufrutto sull' ex-feudo di Monestarace sì come essa sostiene, ed il quale per una sola metà vi andrebbe sottoposto per effetto della testamentaria disposizione di Barnaba, essendo indisputabile oramai che l'altra metà al solo Emmanuele si apparteneva pel giudicato del 23 luglio 1823 rifermato dal posteriore del 25 settembre del 1840, ed entrambi dichiarativi delle cose passate per lo innanzi.

§. 15. Partita del cavaliere Domenico Marincola di Catanzaro in duc. 4081. 03.

Questa partita leggesi registrata nell' inventario de' crediti spacciati come effimeri, perchè tratti dal saldaconto del negoziato di Barnaba al n. 59 (1). È dessa una di quelle esigenze che svelano l' infingimento di Gaetano, e la verace esistenza della parte attiva dello stralcio. Questi nel conto che à renduto, e nel periodo tra il primo settembre 1805 al 15 ottobre 1807 riporta tra le esazioni quella di Marincola a questo modo *: Dal cav. Marincola di Catanzaro* IN SALDO *di quello dovea duc. 271. 36* (2). Chi dice il saldo ammette e presuppone la esazione già fatta del resto,

(1) *Fol. 37 vol. I. Martucci.*
(2) *Fol. 54 a tergo vol. I. Martucci.*

tanto più che nello inventario a differenza delle altre partite (per le quali si riferiscono gli acconti esatti dai debitori) vien allogata per intero. Nè poi contro la posizione di colui che rende il conto può dichiararsi o supplirsi alla sua espressa confessione, ed in modo da travolgerne il senso ed il valor legale. Se diversamente fosse corsa la bisogna non avrebbe mancato Gaetano di accennarlo. Il detto poi dell' avversario che mira a sostenere di essersi il resto esatto direttamente da Emmanuele non regge nel fatto, poichè nissuna pruova o documento si offre a questo fine. Ed il certificato ultroneo di Marincola procurato nello scorso maggio, cioè dopo 37 anni, è assai debile ed invalido per divisare e convellere la confessione dello stesso Gaetano, che rende il conto. Dunque questa partita nel suo intero di ducati 4081. 03 forma aggiunzione di debito per la erede di Gaetano Abenante. Da ultimo a nulla monta essere stato il Marincola domiciliato in Catanzaro, a motivo che nel lungo novero de' debitori dello stralcio ve n'eran di quelli domiciliati fuori del regno, ed anche per costoro assunsero gli amministratori la cura di escuterli, avendo ricevuto gli opportuni poteri e facoltà giusta il patto XX. dell' istrumento del 1804. Compie la dimostrazione il vedere la esazione fatta da Gaetano nell' indicata somma de' ducati 271. 36 riportata a saldo del debito, il che convince ed include di avere riscosso il resto.

§. 46. Partita dovuta da Melchiorre Romano di duc. 6397. 20.

Questa partita è un secondo documento della effettiva solvibilità dello stralcio. Essa è riferita nell' istesso inventario de' creditori supposti senza titoli al n. 69 (1).

---

(1) *Fol. 37 a ter. ibid. vol. 1 di Martucci.*

Vi è sotto la seguente nota: ***questi sono andati per conto della Regia Corte.***

Da sì vaghe espressioni vorrebbe indurre l'avversario il già seguìto discarico di questo valore per Gaetano, e supporre di essersene da Emmanuele riconosciuta la versione sin dal momento di quello stipulato; ma la cosa non va così, giacchè Gaetano non pagò mai al Governo tutta, o parte di quella somma come si raccoglie dall' istrumento del 1805 stipulato da lui direttamente ed inserito nel susseguente del 7 dicembre 1816.

È a sapere che nell'anno 1793 si commise dal Governo al defunto Barnaba Abenante la incetta di grani e vettovaglie per provvedere ai vasti bisogni della capitale e del regno per la ricorrente scarsezza, a qual fine gli si fidarono ducati 1,629,000. Compiuto lo incarico, si venne alla liquidazione de' conti, dai quali Barnaba risultò debitore per residuo in duc. 96100. 46 de' quali ne pagò ducati 20000, e si obbligò di versare il resto a ragione di ducati 8000 per mese, che fedelmente soddisfece. Nel corso della discussione altro debito si liquidò in duc. 42231. 20, oltre alle pretensioni affacciate dal Fisco per altre partite rimase in sospeso. Spento Barnaba nel 27 marzo 1802, si passò istrumento stipulato nel 16 ottobre del 1805 con Gaetano e Francesco Abenante, ed il primo nel carattere anche di procuratore di suo fratello Emmanuele. In questo si liquidò il debito effettivo in duc. 52670. 26, che poi fu ridotto a duc. 26356. 08, e da' quali tolte talune delegazioni fatte dallo stesso Governo, risultò il vero debito a soli duc. 18847. 08 i quali si obbligarono di estinguerlo a ragione di duc. 3000 per anno (1).

Or Gaetano il quale confessò il debito esistente sin dal 1793: che accennò le ricevute abilitazioni per sod-

(1) *Fol. 246, e seguenti vol. I.*

disfarlo, nessuna indicazione di pagamenti da lui fatti registra in quel titolo; cosicchè dimandiamo alla sua erede, come vuole giustificare la versione sincera di questi valori non lievi: se da documenti estrinseci, non riesce al certo nel disegno poichè nessuno ne presenta: se per virtù della nota inserita nell'inventario, neppur felice è l'impresa perchè smentita dai fatti confessati prima, e dopo di quello istrumento, e che chiariscono la veruna destinazione di questa somma fatta alla Corte. Le espressioni: *sono andati per conto della regia Corte* esprimono la credenza del fatto ispirato ai fratelli dalle assicurazioni di Gaetano in quel momento. Che se manca il fatto e si scopre di essere stata l'assertiva fallace, schiude la legge la via contro di colui che abusando di un falso supposto abbia profittato di una somma che non gli apparteneva, per fargliela restituire. È risaputo in dritto che per la falsità, erroneità, e duplicità di partite si riviene anche sul conto discusso (1). In fine nello stesso istrumento del 2 aprile 1804 sotto la rubrica: *pesi della eredità* (2) s'incontra altro argomento contrario a Gaetano in una partita così segnata: *alla Regia Corte per la saputa dipendenza de' grani del 1793, ducati 2500.* E questi ducati 2500 sono parte de' ducati 29028. 65 dichiarati da Gaetano col patto XXVIII. di proprietà di Emmanuele; donde si ricava che prima della stipulazione dell'istrumento del 1804 (epoca in cui avrebbe dovuto investirsi la esigenza di Romano in isconto del debito ereditario verso la Corte), lo stesso Emmanuele vi adempiva assumendo anche questo sacrifizio. Sembra dunque che anche questa partita debba aggregarsi a debito della figliuola ed erede di Gaetano Abenante.

---

(1) *Fol. 624 LL. di rito civ.*
(2) *Fol. 46 a ter. vol. I.*

§. 17. Partita della città di Napoli pel ramo Lotteria di duc. 933.

Si sostiene dal contraddittore che questo sia un credito particolare di Gaetano Abenante pel prestito fatto da lui, e da altri negozianti nell'anno 1805. Egli al suo solito allega i proprì desiderì in pruova giuridica, senza darsi la briga di compararli o porli in armonia co' titoli e fatti chiariti e prodotti in processo. Nel bilancio *di alcune esazioni rimaste* e dell'uso fattone a tutto il 31 marzo 1804, inserito sul piede dell'istrumento del 2 aprile 1804 (1) siporta sotto la rubrica: *esazioni* (2) nel VII. luogo: DALLA LOTTERIA duc. 388. 13; per modo che lo stesso Gaetano non dubita, anzi ritiene tra le esazioni de' cespiti ereditarî di Barnaba il capitale della lotteria. Egli stesso poi nel conto esibito nel periodo tra il 1805 ed 1807 (3) anche sotto la epigrafe *esazioni* si esprime così: DALLA LOTTERIA PER L'AZIONE SI RAPPRESENTA SULLA MEDESIMA DUC. 18. Nè contento a ciò solo, ripete ed aggiunge nel conto notificato nel 19 ottobre 1818 in due luoghi (4) tre *introiti* ricavati dallo stesso ramo, il primo di duc. 20 nel 15 marzo 1805, il secondo di duc. 18 nel 22 luglio 1806 ed il terzo di duc. 50 nel 12 marzo 1808. Non si sa comprendere come ad onta di così splendita luce l'avversario abbia l'animo così alto di affermare di essersi passato un fatto in maniera del tutto opposta e contraria al come lo afferma lo stesso Gaetano ripetute volte in documenti legalissimi, ed i quali ricusano non meno ogni dubitazione, che qualunque comento. Anche questa partita va posta a carico della erede di lui.

(1) *Fol. 44 vol. I. Martucci.*
(2) *Fol. 45 a tergo.*
(3) *Fol. 54 a ter. vol. I. di Martucci.*
(4) *Fol. 60 ibidem.*

§. 18. Partita della tesoreria generale in duc. 700.

Anche questa è una somma da aggregarsi al conto sotto la rubrica dell' introito perchè omessa da Gaetano Abenante. Vien sostenuta e dimostrata dalla partita di banco di duc. 100 pagata dalla Tesoreria generale a compimento di duc. 700 ed in conto di duc. 5570. 00 a Gaetano Abenante nel giorno 11 febbraio 1806, ed estratta il 3 novembre 1840 (1). Nell' istesso istrumento stipulato con la Regia Corte nel 7 dicembre 1816 (2) si consegna la memoria dell' origine di questo credito, il quale lungi di essere esclusivo di Gaetano era per l' opposto della famiglia, e questi lo riscosse al certo, con animo di darne conto. In quell' istrumento si asserisce e si afferma dal cav. procurator generale della G. C. de' conti de Thomasis a nome del Governo: che essendo la *famiglia Abenante creditrice della Regia Corte di ducati 5570 per liberanza ottenutane dalla tesoreria generale ed avendone ricevuti soli ducati 700 a 11 febbraio con partita del banco S. Giacomo* (cioè quella stessa introitata da Gaetano) *risultava la famiglia medesima creditrice in ducati 4870 . . . domandava la compensazione di questo credito con parte del sudetto debito* (cioè il debito pel conto grani del 1793). Si soggiugne che venne ordinato di riferire l'occorrente, e si prosegue la narrazione con accennare quel magistrato supremo il favorevole avviso del delegato marchese Vigo, e la contraria risoluzione del ministro. Dagli osservati particolari di fatto viene smentito il contraddittore anche sopra questo punto, e si chiarisce luminosamente la necessaria aggregazione di questa partita al conto di Gaetano, perchè di proprietà de' suoi fratelli, e da lui indebitamente esatta e volta a suo particolare vantaggio.

---

(1) *Fol. 241 vol. 1.*
(2) *Fol. 251 detto vol. I.*

§. 19. Partita di grani di D. Francesco Abenante in duc. 1576.

Nel succennato bilancio di generi esistenti alla morte del trapassato Barnaba Abenaute (1) sotto la leggenda: *grani* si osserva la seguente indicazione: *al cavaliere D. Francesco Abenante a chi datone debito nel conto suo*, *tomoli 63o*. Or Gaetano nel dare il conto de' pesi dello straleio (2) che aveva estinti col danaro di Emmanuele porta soddisfatto il eredito dello stesso *cavalier Francesco Abenante in duc. 3,85*, e nel farlo niente sottrae per lo prezzo de' 63o tomoli di grano, de' quali aveva promesso di dargliene debito. Or valutando eiascun tomolo al prezzo medio corrente in quell' epoca di carlini 25, si otterrà la somma de' suddetti due. 1576, la quale deve apporsi a debito di Gaetano se l' abbia esatta, ed anche al debito di lui se non l' abbia riscossa, giacchè in questo caso sarebbe debito diretto di Francesco ugualmente amministratore dello straleio, e del quale essendo stato erede lo stesso Gaetano, ne consegue che la nostra contraddittrice Serafina di lui figliuola rappresenti entrambi nel carattere di erede e sia passibile delle di loro obbligazioni.

Sommario di tutto l' introito.

Riducendo come in un quadro le varie partite delle quali indubitatamente va debitrice Serafina Abenante come erede di suo padre e di suo zio, rileviamo di gettar esse i qui sotto notati risultamenti, pei quali debb' essere certamente condannata a profitto delle figliuole di Emmanuele Abenante.

---

(1) *Fol. 44 a tergo del. vol. I.*
(2) *Fol. 46 ibidem.*

Posizione I: Ammontare delle esazioni dello stralcio ne' soli crediti distinti nelle due rubriche, cioè tratti dal saldaconto, e sostenuti dai titoli —— 367167.68

Inviati a Gaetano nel primo settembre 1804 ——	19500.00
Delegati sul canone di Monestarace a varì creditori particolari di Gaetano ——	26341.59
Partita esatta dal ramo di lotteria della città di Napoli ——	933.00
Altra esatta dalla tesoreria generale ——	700.00
Dovuti pe' grani di D. Francesco Abenante ——	1576.00
——	416218.27

E ciò oltre agl'interessi sulle somme ricevute man mano, o pagate da Emmanuele, e che le figliuole di costui anche àn diritto a conseguire.

Generi dovuti da Ignazio Buonocore ——	2116.80
Da Gennaro Attanasio ——	2750.00
Da Orazio Panzini ——	1883.60
	6750.40

Collettiva.

Esazioni ——	416218.27
Generi ——	6750.40
In uno ——	422968.67

Posizione II. subordinata: Sole partite tra i debitori ricavati dal saldaconto, o esplicitamente esigibili, o in parte riscosse da Gaetano Abenante.

Partita di Melchiorre Romano ——	6397.20
Marincola ——	4081.03

Resto dovuto dalla Università di Brin-

disi — — — — — — — — — — — —	1854.65
Idem dovuto da Luigi Plaitano —	500.00
Crediti sostenuti da titoli — —	73767.12
Generi : Da Ignazio Buonocore —	2116.00
Da Gennaro Attanasio — — —	2750.00
Da Orazio Panzini — — — —	1863.60
Da D. Francesco Abenante — —	1576.00

Partite da aggregare al debito di Gaetano risolvendo a suo favore le dispute che s' impegnano sulle medesime.

De' ducati 19500 inviati da Emmanuele, soli — — — — — — — — —	9500.00
De' duc. 30000 di delegazioni : pel credito di Anastasio — — — — —	8988.59
Metà de' pagamenti fatti ed ammessi a favore di Oliva — — — — — — —	8676.00
Partita della Lotteria — — — —	933.00
Partita della Tesoreria generale —	700.00
—	139703.19

E ciò sempre oltre agl' interessi come sopra da calcolarsi.

PARTE II.

ESITO.

L' intero ammontare del conto esibito dal fu cavaliere Gaetano Abenante è partito in tre periodi , cioè : dal primo aprile 1804 al 31 agosto 1805 : dal primo settembre 1805 al 15 ottobre 1807 : dal 16 di questo mese al 31 ottobre 1813, e così in seguito. La collettiva dell' esito si fa giugnere pel solo capitale a ducati 58177. 99 , de' quali lo stesso Gaetano ne à distor-

nato duc. 3926. 21. Dunque *juxta posita* del conto, gli esiti ch' egli dice di aver sofferto per la eredità non oltrepassano i ———————— duc. 54251.78

A questi vuole aggiunti per gl' interessi all' 8 per 100 dovuti fino al 22 ottobre 1813 ———————— duc. 30719.07

Ed altri interessi dal detto dì sino a tutto dicembre 1840 ———————— duc. 115663.92

—duc. 200634.77!.....

CAPO I.

Osservazioni.

Eccezioni generiche contro l' esito.

§. 20. Discussione dell' istrumento del 2 aprile 1804 - Serie I. - Obbligo del solo Emmanuele di soddisfare i debiti.

I. Col patto III. più volte di sopra rammentato (1) Gaetano e Francesco Abenante si dispogliarono di tutt' i diritti attivi e passivi che vantavano, o soffrivano come membri della famiglia Abenante, durante la forzosa amministrazione, alla quale si sottopose Emmanuele. Per essi in compensamento di ogni pretendenza pattuirono l'annuo assegnamento che di sopra abbiamo notato. Come necessaria conseguenza di questa separazione ne vennero i patti XXIV, XXVIII e XXXIV dell' istrumento medesimo mediante i quali si convenne: che Emmanuele risentisse l' obbligo esclusivo di pagare i debiti: che in lui solo stesse la facoltà di togliere danaro a prestito, o distrarre beni stabili. Laonde alle assertive di Gae-

(1) *Fol. 214 atergo vol. 1. Martucci.*

tano il quale vorrebbe far credere di aver pagato del proprio, osta lo stabilito della convenzione, la quale porge fondamento ed appoggio al giudizio morale della impossibilità di aver egli potuto dismettere que' debiti, da che gliel vietava il patto e la propria coscienza. Nè alcun danno poteva temere dalle persecuzioni de' creditori, poiche questi rovesciandosi sopra i beni della famiglia avrebbero molestato Emmanuele che per proprie ragioni, e per quelle del figlio Lelio quasi tutto possedeva il patrimonio familiare. D'altra parte Gaetano e Francesco erano stipendiati a carico di lui, senza tema di poter soffrire ritardo, o deminuzione de' loro rispettivi livelli, come risulta dal patto III. XXIII. e XXIV. del suddetto istrumento. E per verità costoro nello spingere Emmanuele, non di altro titolo àn fatto uso che del titolo del 2 aprile 1804, in dove queste cose si fermarono.

E che poi non avevano obbligo di pagar debiti gli amministratori, lo dice l'istesso avversario, (questa volta uniforme all'istrumento) cioè a dire, che l'amministrazione dello stralcio del negoziato in Napoli fu essenzialmente separata e distinta dalla più vasta ereditaria, assunta forzatamente da Emmanuele, mentreche la prima de' fratelli era libera: che si dichiarò solennemente dallo stesso Gaetano ne' patti XIX. e XX. di quell'istrumento (1): *che per ora non rimangono* PESI CERTI *sullo stato del negoziato sudetto, e solo si prevede qualche passività per alcune pretensioni in seguito, parte dedotte in giudizio, e per altre che si possono dedurre da' corrispondenti :* si finisce col conchiudere di doversi riguardare essere (quei debiti eventuali) *a conto comune*, E DELL'EREDITÀ DEL FU BARONE *D.* BARNABA, SICCHÈ IL LOR PARTAGGIO *si avrà in veduta in esito delle liquidazioni che dovranno farsi.*

(1) *Fol. 21 vol. 1. Martucci.*

E volgendo lo sguardo agli esiti del conto di Gaetano si troveranno dipendenti da pesi ed obblighi preesistenti sull' eredità di Barnaba, e molti di essi, come in esempio pel marchese del Tito, e per altri, affliggenti i fondi di provincia; di modo che la possibilità de' futuri debiti che Gaetano dichiarava di poter procedere saltanto dalle pretensioni de' corrispondenti (vale a dire per faccende commerciali) è smentita dal fatto suo stesso che dimostra il contrario nella seguita dismissione de' debiti esclusivamente ereditarî, e dalla sua stessa dichiarazione di non esservi PESI CERTI sul negoziato di Napoli: dichiarazione solenne che ispira tutta la persuasione della verità, poiche muoveva da chi aveva compiuta scienza degli affari domestici, siccome altrove abbiamo dimostrato, e che d' altronde si ricongiunge felicemente alle cose pattuite nel citato istrumento. Imperciocchè separati interamente i diritti, i doveri, le persone, i beni e l'amministrazione delle rendite ereditarie dalla speciale del negoziato di Napoli; su di quella e non su di questa, sul capo di Emmanuele e non a danno di Gaetano gravar potevano le afflizioni ereditarie preesistenti, e perciò solo dal primo e non dal secondo dovevano dismettersi. Sta dunque il patto, la intenzione delle parti, la propria confessione di Gaetano contro le posizioni di esito registrate nel conto.

§. 21. Serie II. Disamina de' fatti pruovati in giudizio - personali a Gaetano - confermanti il convenuto nell' istrumento del 1804.

Il giudizio morale nascente dalla legale convenzione del 1804 è sostenuto grandemente da un novero di fatti, argomenti, e confessioni dello stesso Gaetano, tutti cospiranti allo scopo medesimo.

In primo luogo Gaetano e Francesco furono diligenti ed avveduti per circondare il loro assegnamento

della maggior fermezza nel senso che fosse loro corrisposto indeminuto perchè stabilito per *quanto poteva bisognare a ciascuno di essi* PER SUPPLIRE AI PARTICOLARI BISOGNI, *per vivere comodamente* (sono parole del patto III) (1). Ciò dimostra che Gaetano il quale ne' tempi di Barnaba viveva con le beneficenze fraterne, (non avendo mai asserito di avere cosa del proprio), necessitava nel 2 aprile 1804 di una pensione che reclamava dal fratello bastevole e sicura. Sotto questo aspetto Gaetano non raffigura un uomo così dovizioso da sborsare ingenti somme, mentre per vivere era ai soldi di Emmanuele; e dall' altro lato stava coperto dallo stipulato del 1804 che gliene lo esentava, non dubitando del presente, nè temendo del futuro per la stipulata salvezza.

Tanto più cresce la morale impossibilità osservando che mentre nel primo periodo della gestione, cioè tra il 31 marzo 1804 ed il 31 agosto 1805, (fra sedici mesi appena), Gaetano avrebbe disborsato ducati 28798. 53, non avendone esatti che soli duc. 1324.90 e perciò una superchianza di esito nella enorme somma di duc. 27463. 63. Maraviglioso accidente che infonde nell' animo di chiunque il sentimento d' incredibilità, fenomeno sempre compagno, o seguace delle cose strane ed incompatibili (2).

Ma si dilegua il nembo all' apparire della vivissima luce che spandono su di questi stupendi avvenimenti i fatti e le confessioni di Gaetano. In questo primo periodo appunto di mesi 16 coincidono le risorse effettuate sopra i debitori dello stralcio, e gli aiuti inviati da Emmanuele. Egli in quest'epoca primitiva della sua amministrazione riferisce duc. 1324 di esigenze; dichiara di aver soddisfatto Emmanuele del proprio duc. 2003.49,

---

(1) *Fol. 9 prod. Martucci.*
(2) *Fol. 50 e 52 vol. 1 Martucci.*

ai signori Corrado Tarsia, al fiscale di Catanzaro, ed al fratello Francesco Abenante (1); avere introitato i duc. 4081. 03 dal cavalier Marincola ed ugualmente i ducati 6397 da Melchiorre Romano; avere ricevuto nel 1. settembre 1804, come risulta dalla sua lettera, i ducati 19500 inviati a lui in moneta contante dal fratello Emmanuele, cosicchè per esazioni certe, indubitate, e sicure stringeva tra le mani, o rimesso da Emmanuele, o riscosso dai debitori, un valore di ducati 33316. 62, che soperchiava di molto i duc. 27463. 63 portati come esito a suo credito. E ciò va detto senza parlare della ingiustizia ed erroneità delle partite che compongono la rubrica dell'esito, e che saranno discusse e dimostrate impertinenti ed inammessibili quindi a poco, e delle quali una per ora ne accenniamo cioè quella di duc. 15824. 54, che si dicono soddisfatti alla R. Corte per causa di contrabbandi.

L'assembramento di questi fatti basterebbe a tranquillare l'animo il più ritroso sopra la ragione evidente del nostro assunto, ma concorre altra pruova non men della prima irrecusabile e certa. La pratica serbata per lo innanzi e sino al punto dello stipulato del 2 aprile 1804 si vede mirabilmente uniforme al convenuto in quell' istrumento ed agli avvenimenti ricorsi di poi.

Anche prima della convenzione, de'livelli stabiliti, (cioè quando i pretesi larghi diritti di Gaetano sul patrimonio della famiglia erano pieni del lor vigore); quando Gaetano era obbligato alla soddisfazione de' pesi ereditari, non fu diversa l'osservanza serbata nello estinguere i debiti. Perciocchè Emmanuele del proprio dismetteva le affezioni ereditarie; le saldava effettivamente sotto l' aspetto di Gaetano, tanto che costui so-

---

(1) Fol. 51 e 52 vol. 1 Martucci.

lennemente lo dichiarò ne' patti XXVII e XXVIII di sopra riferiti, e venne per tal modo ad Emmanuele acclarato il credito dei ducati 29028: 65 da lui invertiti a questo scopo.

Se dunque Gaetano non poteva e non voleva estinguer debiti prima dell'istrumento del 1804, quando cioè ne aveva obbligo preciso e mezzi bastevoli, ed in vece prestò la pazienza ad Emmanuele simulando quelle pratiche coi danari di lui; maggiormente dopo conchiuso l'istrumento, dopo costituito il livello, addossati i debiti ad Emmanuele, confidata a costui l'amministrazione forzata a questo fine, rimaso immune egli da ogni dovere, si debbe conchiudere di essere il simile avvenuto. Presunzione non più fondata sull'analogia degli avvenimenti, ma convertita in certezza dopo le pruove de' vasti fondi finanzieri che pervennero a Gaetano, precisamente in quel tempo, dal fratello Emmanuele. E sempre lo stesso metodo si serbò negli anni succedenti, giacchè altre somme riscosse Gaetano dallo stralcio, ed altre ne versò il fratello ne' ducati 30000 delegati appunto per soddisfare i di lui creditori. Cosicchè anche concessa la ipotesi che Gaetano del suo avesse pagato qualche debito, ne fu tosto ampiamente rimborsato, e perciò si estinsero le sue ragioni di credito.

Questi ragionamenti si fanno per battere in punto le smodate pretendenze di Gaetano, le quali per altro sono le mille volte assorbite dal debito dell'introito in nessun modo giustificato.

CAPO II.

Eccezioni particolari sopra le rubriche dell' esito.

§. 22. Partita di spese per la istallazione dello stralcio di duc. 3444. 39.

Il complesso di questa somma si compone di varie largizioni usate in occasione di una pretesa transazione interceduta con la Regia Corte, e di altri esiti occorsi per liti sostenute e ricompense date ai difensori in veruna maniera documentate. Gaetano Abenante, mentre da un lato voleva situare la partita nel conto, ben comprendeva dall' altro che doveva giustificarla. Ecco perchè non potendo di meglio, la trasforma nelle spese di primo stabilimento dell' amministrazione autorizzate dal patto XXI. dell' istrumento del 2 aprile 1804. Così egli pratica nella VII. osservazione (1). Questo insieme che getta ducati 3444. 39 va sempre cancellato dal conto, sia che fosse spesa di fondazione dello stralcio, sia che serbasse le forme di esiti diversi. Sotto il primo aspetto, non può concedersi un tal dispendio per una amministrazione al dir di Gaetano fallita anche prima di aver nascimento, e che nulla produsse ai mandanti, tranne che danni e rancori. E se pure la cosa così stesse, le spese autorizzate dal patto XXI. dovevano registrarsi nel conto, ma giustificate e nei modi usitati e comuni a tutti coloro che rendono ragione della loro amministrazione. Se le spese si fossero patite da Gaetano, gli era facile documentarle. Se non lo à fatto, non può ripeterle. Relativamente poi alle spicciolate differenze delle spese, nè anche ben si appone Gaetano

(1) *Fog. 11 a tergo vol. 1. di Mauro.*

e la sua erede, dacchè, se egli à sostenuto giudizî ed à supplito al dispendio deve conservar presso di sè le produzioni, o gli elementi probanti quei disborsi. Nè pur questi esibisce, e celiando al solito pretende che si presentassero dalle figliuole di Emmanuele! In altri termini: l'amministratore che si attribuisce la spesa, e che deve giustificare il conto, vuole che chi riceve il conto e le giustificazioni presentasse le carte, o i documenti che egli non à. Cosa più bizzarra non si è udita a questo mondo.

§. 23. Partita di duc. 4870 alla Regia Corte per conto grani del 1793.

Gaetano Abenante situa nel suo conto (1) la suddetta partita di duc. 4870 che con l'altra degl'interessi anche colà notati getta lo intero di ducati 7853. 66. Questa sola partita vi si legge, e non altra. Essa è stata impugnata, dacchè lo stesso Gaetano Abenante nella osservazione in margine, dice di essere rimasa in sospeso, e la confonde con l'altra che doveva la Tesoreria generale, in conto della quale, come nella rubrica dello introito abbiamo osservato, indebitamente ne riscosse duc. 700. In somma Gaetano nel conto che precede di anni l'istrumento stipulato poi tra gli eredi Abenante e la Regia Corte nel 7 dicembre 1816, simula la esazione di ducati 5570 come propria. Sperava egli che rimanesse occulta l'origine e la spettanza di questo credito, ma la cosa à avuto diverso destino; perciocchè siccome addietro abbiamo dimostrato recando per tenore le parole dell'istrumento del 7 dicembre 1816, quella esigenza di duc. 5570 residuata a duc. 4870 era di

(1) *Fol. 18 a tergo.*

proprietà della *famiglia*, e non di Gaetano Abenante, nè venne ammessa in isconto del maggior debito verso del Governo pe' grani fidati a Barnaba nel 1793 (1).

L'avversario il quale nel n. 2 delle *eccezioni particolari sull'esito*, (capo II) sente l'imbarazzo in cui vien messo, se ne cava a suo modo, trasformando la partita de' duc. 4860 in un altra di duc. 6000 che non vi esiste, e che egli stesso vuol ritrovare nell' istrumento del 7 dicembre 1816. In primo luogo la partita che è nel conto riferita da Gaetano è quella de' ducati 4870 e non già l' altra di ducati 6000. In secondo luogo questa partita non è unica, ma sono tra loro diverse, poichè la prima de' duc. 4870 dipende da un antico credito di famiglia sopra la Tesoreria generale, e l' altra di ducati 6000 nasce da un ordine in grani che Gaetano vendè al ministro delle finanze e che aveva comperato dal cav. Gaetano Federici. In terzo luogo la partita de'duc. 4870 è allogata nel conto nel secondo periodo, cioè dal 1 settembre 1805 al 15 ottobre 1807, e quella de'duc. 6000 nacque non prima del 10 aprile 1808. In quarto luogo la partita de'duc. 4870 non fu ammessa in isconto (e lo dice lo stesso Gaetano) e l'altra de'ducati 6000 fu offerta al ministro delle finanze nel 10 aprile 1808 ed accettata con ministeriale del giorno 13 dello stesso mese ed anno. Ascoltiamo lo stesso contraddittore il quale in quel luogo delle sue osservazioni inserite nel verbale di discussione, ragionando appunto dell'istrumento del 7 aprile 1816 si esprime a questo modo: *E per far conoscere ancora l'origine di questo credito di Gaetano sappiasi che nel 10 aprile 1808 si vendè al ministro della finanza un carico di 6000 tomoli di grano come appare dal documento che si presenta; grano che avea comprato dal cav. D. Gaetano Federici: sappiasi*

(1) *Fog. 251 vol. 1 di Martucci.*

inoltre che a Federici non era stato pagato l'intero prezzo da Gaetano per cui Emmanuele riconoscendo che con questi grani erasi estinto un debito di Barnaba, autorizzò D. Giovanni Curti a FARGLI ASSEGNAMENTO SU I CANONI DOVUTI DAL BARONE OLIVA COME DALL' ISTRUMENTO CHE SI PRESENTA. Questa stessa istoria è consegnata nell' istrumento stipulato con la Regia Corte, dal quale l' avversario l' à desunta (1). Ecco da lui stesso chiarita la diversità delle partite, e l'ingiustizia dello scambio che si permette. La partita di duc. 4870; la sola registrata nel conto va cancellata, sia perchè non ammessa dal Governo, sia perchè danaro proprio della famiglia, e non di Gaetano. L' altra di duc. 6000 ne' quali si vorrebbe convertire, lo stesso Gaetano non la pretende per non averla nè anche messa nel conto; nè in giudizio di tal fatta si può abbondare nel favore dell' amministratore, oltre le posizioni vere da lui medesimo piantate. Di vantaggio lo stesso contraddittore per la prima volta confessa che non era vano e fantastico l' attestato di notar Niccola Pucci per le delegazioni fatte da Emmanuele, ma che per una di queste si avverò il caso in persona di Federici pe' duc. 6000. Or Federici se è divenuto creditore di Emmanuele per effetto della delegazione, e se anche in contraddizione della erede di Gaetano à introitato (consumando la delegazione medesima) duc. 2180 da Oliva come costa dalla sentenza del 4 febbraio 1828 passata in giudicato (di sopra riferita per tenore) e nella quale gli eredi di Emmanuele riconobbero il loro debito verso del delegatario, ne consegue che Gaetano non può avere alcuna ragione di regresso per rimborso contro di costoro, mentre l' importare della somma versata è stata fatta propria da essi, e pur soddisfatta. Per le ragioni discorse si terrà

(1) *Fol. 257 a tergo vol. I. di Martucci.*

ingiustissimo il pretendere dell'avversario, e ragionevole la cancellazione della partita impugnata.

§. 24. Partita di duc. 501. 15 al sig. D. Antonio Scala.

Dice Gaetano nel conto di essersi questa somma esitata per le varie cause confidate a costui, e risguardanti lo stralcio. Egli però non giustifica questo articolo, che anzi l'avversario sostiene che gli opponenti eredi di Emmanuele debbono presentare le produzioni compilate per quei giudizî. È così strana questa dimanda che non merita l'onore di una risposta.

§. 25. Partita di annui duc. 300, importante per sei anni duc. 1800 al razionale Bartolomeo Togna.

Abbiamo nella prima parte di questa fatica rilevato, che questo lauto stipendio risveglia l'idea della floridezza, e non della povertà dello stralcio. Di ciò ad onta, qualora la erede di Gaetano sostiene che in tutto il corso della paterna amministrazione, durata molti anni, non altro gli riuscì riscuotere che soli duc. 2363. 97 (1) perchè i debitori ricavati dai saldaconti erano effimeri; i crediti sostenuti da scritture, prescritti prima di riceverli; i generi fidati inesigibili, ragion vuole che si conchiuda che non vi fu bisogno di tenere ai soldi un contabile, e rimunerarlo di 300 ducati all'anno, il quale pel corso di un sessennio non si sarebbe di altro occupato che di serbare una lieta ed oziosa conversazione col sig. D. Gaetano: esito dunque che secondo le stesse posizioni di costui deve andar cancellato. Ed è bello a questo proposito leggere nel medesimo luogo al n. 4 delle osservazioni che Gaetano era *obbligato di tenere persona*

(1) *Fol. 60 a ter. vol. 1 Martucci.*

che potesse assistere agli avvocati, ai patrocinatori, agli affari in somma se non per esigere, almeno per far fronte alla procella che si elevò contro la eredità di Barnaba. Non sa comprendersi come bisognasse un così fatto stuolo di agenti economici, commerciali, e giuridici: tanti dispendì cospicui: tante fatighe e sudori per non far niente, e per un' amministrazione che al dire dell'avversario era infeconda ed anche fallita prima d' istituirsi. Se non si versasse in cose seriosissime, diremmo che talvolta fosse lecito per boria di bello spirito sdrucciolare nelle fanciullaggini senza avvedersene!

§. 26. Partita de' regi misuratori in duc. 1400.

Si conviene dall'avversario che deve nella sua forma ammettersi per soli duc. 1145. 04.

§. 27. Partita di de Porcellinis di duc. 1570.

Questa partita non deve essere ammessa come esito di Gaetano, poichè egli stesso nella lettera scritta ad Emmanuele nel 1.° settembre 1804 esplicitamente confessa, che avrebbe invertito i duc. 19500 che riceveva in dismettere debiti ereditarî, e segnatamente tra questi nomina de Porcellinis e Spiriti, e perciò va tolta dalla rubrica dell' esito.

§. 28. Partita di Michele Caccinottolo - duc. 275.

Questa partita anche debbe venir cancellata. Lo stesso contradditore nel n. 7 del capo 2 delle sue osservazioni particolari sull' esito inserite nel verbale di discussione, conviene che nel 1793 Barnaba noleggiò un bastimento capitanato da Cacciuottolo: che poi non ebbe effetto il negozio: che fu convenuta la di lui eredità

(vale a dire si risvegliò Cacciuottolo dopo 11 anni perchè Barnaba morì a 27 marzo 1802): che nella pendenza di un termine, Gaetano transigette l'affare per duc. 275. Sopra questi fatti stabilisce la legittimità del pagamento. Questa narrazione però soffre le osservazioni notate nelle opposizioni al n. VII: osservazioni nascenti dall' istesso pagamento fatto da Gaetano (1) nel quale la prima parte, cioè di essere rimaso ineseguito il contratto conchiuso con Barnaba esplicitamente si confessa: la seconda poi, cioè le condanne contro la di costui eredità in nessun modo appariscono, ma per contrario persuade quella dicitura che lo interesse in quella faccenda fu tutto di Gaetano per le sue particolari speculazioni. Se la cosa stesse in un modo diverso questi avrebbe potuto chiarirla con la esibizione degli atti che asserisce compilati, presso del tribunale dell' ammiragliato.

§. 29. Partita del razionale Spiriti di duc. 2210.

Questa partita riceve le identiche ragioni ed avvertenze che l'altra di de Porcellinis; dessa deve dunque indubitatamente depennarsi.

§. 30. Partita che si vuole pagata alla Regia Corte per sola sorte in duc. 15824.

Sostiene l' avversario che furono denunziati al Governo vari contrabbandi fatti da Barnaba tra il 1799 ed il 1801: che si adoperò Gaetano d'imporre silenzio alla cosa, e dopo di averlo inutilmente tentato, di transigere le quistioni: che in effetti compose le controversie pagando la suddetta somma: che in virtù del pat-

(1) *Fol. 82 del vol. de' documenti presentati dalla figliuola di Gaetano Abenante.*

lo XX dell' istrumento del 2 aprile 1804 poteva transigere, massime in affare utile a tutti: che questo fatto fu riconosciuto da Emmanuele avendo presentato i due bilanci nella Corte di appello di Catanzaro nel 1813: che in fine si rammentò l' avvenimento nella convenzione finale stipulata col Governo nel 7 dicembre 1816 (1). Questa serie di proposizioni non è tutta veridica, giacchè si presenta in maniera diversa dallo stesso documento esibito dall' avversario (2). Questo consiste in un certificato rilasciato dall' amministrazione de' dazi indiretti nel 20 settembre 1817. Dallo stesso si raccolgono i seguenti fatti: che si avanzò denunzia al Governo non già contro Barnaba Abenante, ma contro i fratelli Abenante in forma *anonima* per taluni contrabbandi di grani ed olii esercitati tra il 1799 e maggio 1801 dai detti fratelli Abenante e da D. Antonio Schiano. Che nel 17 novembre 1804 ebbero grazia i denunziati e richiedenti di pagare un diritto e mezzo tra tre mesi col pagamento a rate settimanili: che si sarebbe pria proceduto alla verifica della denunzia, e dell' importare del dazio, sia sopra i carichi denunziati, sia sopra quelli rivelati volontariamente dagli Abenante: che si sarebbero sborsati i dazi al Governo tra tre mesi: e che sul dubbio del risultamento della verifica, e liquidazione, *il fisco li avrebbe cautelati in biglietto di tenuta dell' intera summa. Si rimise la nota de' controbbandi per eseguirsi la verifica, e la liquidazione dalle autorità competenti, e volle il Governo che si riferisse.*

Mancano tutti gli elementi essenziali o complementari, e che Gaetano si avrebbe dovuto imporre strettissimo dovere di esibire in un affare di gravissimo mo-

(1) *Num. XI delle osservazioni della figliuola di Emmanuele del capo II inserito nel verbale di discussione.*
(2) *Fol. 175 del vol. de' documenti.*

mento, quanto si è questo che compromette la somma di duc. 15824 di sola sorte, oltre alle mance e riconoscenze: somma che congiunta agl'interessi che pretende dal dì del pagamento, cioè dal 1805 fin oggi, trascende i ducati 40000!... Di fatti non si vede la verificazione della denunzia de' contrabbandi, la nota di quelli volontariamente rivelati, la liquidazione dell'importare de'dazi, la risoluzione sovrana, ed in fine il pagamento fattone alla Regia Corte. In questo stato di cose manca il primo requisito per ammettersi qualunque partita nella discussione di un conto, cioè la certezza legale del debito in colui che debbe risentirne il rimborso verso del suo mandatario. Dallo stesso documento presentato da Gaetano risulta che non solo i fratelli Abenante, ma anche D. Antonio Schiano era autore denunziato de' contrabbandi: che non era il solo Barnaba, ma i fratelli e che con essi anche quegli doveva rispondere delle pene verso del Fisco: che da ultimo l'affare non era indubitabile; mentre lo stesso Governo cautelava i denunziati con un biglietto di tenuta nella pendenza delle istruzioni. Di mezzo a queste caligini ed incertezze, che tornava facile a Gaetano dileguare e chiarire, e che pel carattere di amministratore doveva lucidamente dimostrare, come si potrà dopo 37 anni discernere qual parte nell'affare presero gli Abenanti, e quale Schiano, quanto fosse il loro debito rispettivo, quanto l'ammontare dello stesso, quali infine gli utili effetti dell'operato da Gaetano, quali le facoltà di cimentare una somma cotanto ingente?

Per regola; l'amministratore deve compiere in tutte le parti la dimostrazione del suo discarico; in difetto un si ammettono le partite (1). Nè basta (ripetiamolo

---

(1) *Art. 624 L. di rito civile L. 13, 17, e 20 ff. mandati vel contra.*

anche un altra volta) dimostrare un pagamento fatto, ma bisogna convincere che doveva farsi, e che per intero gravava sul mandante per costringere costui ragionevolmente al rimborso. Si è osservato che questi chiarimenti mancano, nè del difetto sono imputabili gli eredi Abenante, ma sibbene Gaetano che incominciò, trattò e conchiuse quelle controversie. Che se la sua erede non vede ammessa la partita per difetto di giustificazione che doveva e. poteva, e che non volle procurare; nissun danno ne risente, giacchè muove dal fatto proprio: massima salutare e giusta alzata in legge dalla sapienza romana in queste frasi dettate dal giureconsulto POMPONIO (1). *Quod quis ex culpa sua damnum sentit*, *NON INTELLIGITUR DAMNUM SENTIRE*. Principio che l'illustre GOTOFREDO nel celebre comentario su questo titolo delle regole del diritto applica specialmente alla materia del mandato, allorquando si eserciti (come nel caso nostro avviene) l'azione contraria dal procuratore. L'avere Gaetano trascurato di rifornirsi di tutte le pruove mostranti la legittimità del suo operato, assai si discopre che di tutt'altri meu che di Barnaba fosse il pericolo de' contrabbandi, e che di un affare interamente proprio a Gaetano e del suo socio Schiano, o di altri si trattasse. Non si può spiegare altrimenti una così profonda trascuraggine per un esito così rilevante. Nè scioglie il dubbio, ovvero giova Gaetano l'impossibile presunzione di collusione, o di fraude per essere stato parte in quell'affare il Governo; giacchè può esser vero l'avvenimento, verissimo il pagamento, ma non proprio di Barnaba, e perciò intolerabile dai di lui eredi, figliuole di Emmanuele Abenante. Noi nell'attuale confutazione versiamo in discussione di conti, e nella giustizia degli esiti ci occupiamo de' rapporti tra il mandante ed

(1) *L. 203 ff. de regulis iuris.*

il mandatario ne' modi, nelle forme, e con le regole dalla legge prefiniti. E questo ragionamento grandemente si riferma, ed i sospetti sopra di Gaetano vieppiù si addensano osservando che nel caso in disamina egli è in piena contraddizione col testo del patto XX dell' istrumento del 2 aprile 1804, il quale forse per amor di parte è stato letto per metà dal nostro contradditore. Se è vero che in esso si trova data la facoltà di transigere in Gaetano, non è men voro però che ogni suo atto o transazione erano invalidi per espressa clausola del mandato, qualora non sopravvenisse la ratificazione e conferma di Emmanuele. Ecco le interessantissime parole del patto. *Benvero dovranno essi signori cavalieri D. Francesco, e D. Gaetano riscontrare settimana per settimana esso signor barone D. Emmanuele* DI QUANTO DA ESSI VIEN TRATTATO, CONCHIUSO E DETERMINATO, PER AVERNE LA REGOLARE APPROVAZIONE, E PER DARNE PARTE AD ESSO SIGNOR D. GIUSEPPE, MA BENANCHE FORMARE SEMESTRE PER SEMESTRE IL CONTO DA SOGGIACERE ALLA ISPEZIONE, ED APPROVAZIONE DI ESSI SIGNORI BARONE D. EMMANUELE, E D. GIUSEPPE. Gaetano non mai su di questa transazione à riscosso dal fratello veruna approvazione o conferma. Ed è luogo a supporre che se l'avesse domandata facilmente l'avrebbe ottenuta, essendo stato così utile ad Emmanuele quella transazione (come si sforza di dare ad intendere). Gaetano dunque a prescindere dai vizî de' quali è infetta l'intiera materia di che si compone questo articolo, soffre la eccezione legalissima dello eccesso del mandato, che sdebita il committente a riconoscere ed eseguire l'operato del mandatario.

E quì mal si appone per la seconda volta l'avversario, quando dalla presunta utilità del fatto e dalla persona del Governo, vuole schivare la forza irresistibile della eccezione.

Il patto non si viola, o distrugge per argomenti estrinseci. Se prevalesse questo metodo industrioso sarebbero inutili le convenzioni e le cautele, mentre basterebbe raziocinare probabilmente in contrario per abbatterle in onta della intenzione delle parti, protetta gelosamente dalla legge. Di vantaggio l'utile cospicuo recato da Gaetano col pagamento de' duc. 15824, e che ora vuol ripetere quasi triplicati, non appare da' suoi stessi documenti come di sopra abbiano disputato; che invece grandi elementi di sospezione si elevano contro di lui cospiranti tutti ad assicurare che egli per tentare un pingue profitto à manomesso leggi, doveri, e convenzioni, sempre mirando al grande oggetto di valersi dopo lungo volgere di anni, e dopo la naturale dubbietà che il tempo spande sulle umane cose, degli argomenti di pietà e di condiscendenza: armi invalide a fronte della potentissima virtù dello stipulato, e della quasi distrutta per opera di lui domestica opulenza.

L'avversario che non può dissimulare le angustie in cui si trova, cerca di supplire al difetto della ratifica con la ricognizione di Emmanuele, e fa ritorno anche in questo punto allo sterile ripiego della presentazione de'bilanci fatta nel giudizio con Francesco Abenante, agitato davanti alla già Corte di appello di Catanzaro nell'anno 1813. A queste deduzioni si ripetono le cose diffusamente dette e ragionate sopra di questo capo in altro luogo della presente memoria, e che quì non ripeteremo per brevità. In fine abbiamo anche noi letto, svolto e frugato da capo a fondo l'istrumento del 7 dicembre 1816 (1), ma non vi abbiamo in nessun luogo rinvenuto la memoria di questi fatti, ne alcuna ve ne poteva essere registrata, giacchè quello istrumento intese ad aggiustare i conti de' grani del

(1) *Fol. 242 vol. 1 di Martucci.*

1793 e non di altro. Laonde senza dubbio questa partita debbe depennarsi dalla rubrica dell' esito del conto renduto.

§. 31. Partita del marchese del Tito.

Si conviene dall' avversario di ridursi a soli ducati 1056 nel n. 12 delle sue osservazioni.

§. 32. Partite di D. Giuseppe Lavalle di Messina duc. 210.

L' istesso avversario nel num. 13 delle sue osservazioni dice: *del pagamento non vi è documento, perchè in affari commerciali non si usa sempre la partita di banco.* Ogni amministratore deve procurarsi il documento giustificativo di ogni articolo. Se in commercio non è sempre in uso la partita di banco, si usa certamente la carta su della quale si scrive o un ricevo, o una lettera responsina, o un conto. Doveva almeno Gaetano giovarsi di uno di questi tre modi facilissimi per giustificare il pagamento, senza ricorrere alla partita di banco. Se quindi la partita si confessa non giustificata deve cancellarsi.

§. 33. Partita di D. Fedele Granata in duc. 3000.

Innanzi tutto si riduce dall' avversario a soli ducati 1940, dipoi si rileva dal documento esibito dallo stesso Gaetano (1) di mancare la pruova della sua esistenza a carico della eredità di Barnaba. Non esiste assolutamente l'obbligazione di costui. Dal patto XXXIII dell' istrumento del 2 aprile 1804 rilevasi evidentemente essere affare di Emmanuele, e non di Barnaba.

(1) *Fol. 140 vol. de' documenti.*

§. 34. Partita di Orazio Mastrobuono di duc. 636.

Si deve ridurre a ducati 40. Questa sola somma si vede pagata da Gaetano, mentre il resto in ducati 596 si dice dallo stesso di essere stato soddisfatto precedentemente non da lui. Questa partita deve attenuarsi ai suddetti duc. 40 giusta il pagamento di Gaetano, e dedursene la somma di duc. 596.

§. 35. Partite di D. Domenico Corrado Tarsia duc. 900.

Al fiscale di Catanzaro	240.00
Simile a D. Giuseppe de Stefano per fatiche fatte dell' istrumento	300.00
Cimile al notaio Michele Finizio	50.00
A D. Francesco Abenante	863.49
A Bartolomeo de Blasio	1976.11
	4329.60

Le suddette partite vanno depennate dal conto, poichè pagate di proprio danaro di Emmanuele come solennemente à confessato lo stesso Gaetano Abenante nel conto del primo periodo (1). La quinta confessata dallo stesso (2) Gaetano nel luogo medesimo; la sesta dichiarata nel conto del secondo periodo (3); cosicchè sopra di queste, crediamo o almeno auguriamo di non doversi far disputa dall'avversario, mentre sta per esse la solenne confessione di Gaetano nello stesso conto che à reso.

(1) *Fol. 51 vol. 1 di Martucci.*
(2) *Fol. 52 ibid.*
(3) *Fol. 54 vol. 1 di Martucci.*

SOMMARIO, E CONCHIUSIONE DELL' ESITO.

Posizione I.

Tutto l' esito non debbe ritenersi come fatto col proprio danaro di Gaetano, poichè si è dimostrato che col danaro di Emmanuele si doveva e si è eseguito per patto e per pratica costante.

Posizione II.

Le partite che scemano l' esito apparente sono le seguenti

1. Spese non giustificate	3444.29
2. Partita di grani del 1792	4870.00
3. Partita di D. Antonio Scala	501.15
4. Idem del razionale Tagna	1800.00
5. Dalla partita de' regi misuratori	1255.00
6. Partita di de Porcellinis	1570.00
7. Partita di Cacciuottolo	275.00
8. Idem del razionale Spiriti	2210.00
9. Partita della Regia Corte, uniti i ducati 1000 di regalia al denunziatore	16824.00
10 Dal marchese del Tito	2064.00
11. Partita di Giuseppe Lavalle	210.00
12. Partita di D. Fedele Granata	1060.00
13. Dalla partita di Mastrobuono	596.00
14. Per sei partite confessate estinte da Emmanuele per il sig. Tarsia, de Stefano, fiscale di Catanzaro, Fenizio, Francesco Abenante, e de Blasio	4329.60
	41009 14

Esito del conto	54251.78
Tolti	41009.14
Esito di residuo	13242.64

Collettiva generale dell' introito e dell' esito comparativamente presi nelle varie ipotesi raffigurate. . . .

Posizione I. - Introito totale——— 422968.67
Esito————— 000000.00

Condanna certa in — 422968.67

Posizione II. - Introito————— 139703.19
Esito————— 13242.64

Introito superante—— 126460.55

§. 36. Osservazione sopra la domanda degl' interessi pretesi da Gaetano Abenante.

Le pretensioni avanzate per gl' interessi sulle somme apparentemente sborsate sono assorbite dalle precedenti discussioni, dalle quali risulta che nulla Gaetano abbia rimesso del proprio. Dippiù se si potesse accreditar l'idea di aver potuto pagar Gaetano a dispetto del patto, non importerebbe il primo benefizio inteso a riprendere la sorte, l'altro succedente ancor più esteso del rimborso del gran cumolo degl' interessi che audacemente dimanda. Perciocchè se Gaetano non avesse assunto questa pena, Emmanuele avrebbe provveduto direttamente ai proprî affari, o i creditori perseguendolo, sarebbero stati soddisfatti co' beni che possedeva sin da quel tempo. Nè poi la massa degl' interessi che si pretendono è dovuta; perciocchè Gaetano (e lui spento) la sua erede, àn sempre volontariamente trattenuto, difficoltato, e differito per 31 anno, cioè dal 1810, il rendimento e la discussione del conto, per modo che non può giovarsi di così estese dimore giudiziali create dalla sua pertinace ritrosia, e volgere i proprî mancamenti a sensibile pregiudizio delle figliuole ed eredi di Emmanuele Abenante. Che se poi uno gliene fosse dovuto, questo non sarebbe certa-

mente calcolabile all' alta ragione dell' 8 per 100; perciocchè se dice Gaetano di avere tolto le somme a prestanza con questo merito, si rammenti pure che Emmanuele ne soffrì una ragion maggiore, quando si obbligò di pagare il 9 per 100 verso i creditori suoi che dismise.

Infine sulle somme pervenute a Gaetano o rimesse da Emmanuele, e sopra di quelle copiosamente esatte dal primo, lo stesso interesse questi darebbe alle figlie del secondo. Da ultimo quest' interessi giganteschi a senso di Gaetano sopra la somma de' duc. 53176. 14 (se mai potesse ammettersi) sommerebbero nientemeno che a duc. 146382. 99, oltre ai posteriori: tracotanza inaudita, che per la sua enormità serve di confutazione a sè stessa.

§. 37. Epilogo di tutta la causa.

La distesa, svariata discussione di tutte le parti della causa vieta un sommario particolarmente preciso di tutti i capi trattati nel lavoro sin quì compiuto. Che se uno pur ne soffre, certo che apparirà giusto e convenevole, se venga terminato nelle principali proposizioni dimostrate, le quali ci sembrano di essere le seguenti.

I. Volgendo lo sguardo sopra delle obbiezioni della parte resistente, si scorgeranno queste illegalissime, allorchè intendono a toglier fede alle dichiarazioni solenni contenute nel pubblico istrumento del 1804.

II. Facendoci più da presso al quadro delle deduzioni intese a fiaccare la forza di quello stipulato, si combatteranno agevolmente considerandosi, che quando l' amministratore assume di esigere una somma qualunque, debbe risponderne verso i mandanti, quantevolte o la trascuri, o non se ne discarichi con opportune dimostrazioni. E che d' altronde nel fatto, i crediti confidati agli stralciari eletti per riscuotersi erano tutti soste-

nuti da titoli o documenti, tanto che parte dei medesimi e prima e dopo dello istrumento del 1804 da Gaetano Abenante si esigettero: condizione concorrente anche pei generi (rimasi da Barnaba al tempo di sua morte) di Buonocore, Attanasio e Panzini.

III. Che restino fuori di controversia le partite da aggiugnersi a maggior debito degli stralciari di poi scoperte, o sorte dalle somme inviate da Emmanuele Abenante, come in esempio i duc. 19500 rimessi a Gaetano e compruovati con la lettera di costui del 1. settembre 1804, e gli altri ducati 30000 per altretanti delegati sul canone di Monestarace a favore de' creditori commerciali del medesimo.

IV. E scorrendo fugacemente le posizioni dell' esito, rinverremo insostenibile la idea dei valori sborsati da Gaetano, messa a paragone col divieto stipulato nello istrumento del 1804, con le scarse risorse di lui, con gli aiuti fraterni, e con la pratica costantemente serbata sopra tale argomento.

V. Da ultimo molte partite si manifesteranno sostanzialmente cancellabili, tra le quali figurano delle prime, quella di duc. 15860, e l' altra di duc. 4870: (ambe di Regio conto), e che per nulla possano affliggere le figliuole di Emmanuele Abenante. Cosicchè la giustizia della causa c' ispira ed alimenta la fondata persuasione di vedere col nostro meglio definita una controversia, grave per interesse, momentosa per valori, increscevole oramai per lungo tempo invano trascorso.

Napoli 8 giugno 1841.

Antonio
Francesco } *Starace.*
Ferdinando